

<mimesi>

# "Rassegna Stampa Economia e Finanza Locale"

Articoli del 28/01/2008

---

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

---

# INDICE

## Corriere Adriatico

28/01/2008 Corriere Adriatico	7
<b>Enti locali in allarme per i conti</b>	

## Corriere Economia

28/01/2008 Corriere Economia	9
<b>Servizi pubblici, problema non solo locale</b>	

## Gazzetta del Sud

28/01/2008 Gazzetta del Sud	12
<b>Enti locali in allarme dopo il taglio alle risorse dei Comuni</b>	

## Giornale di Brescia

28/01/2008 Giornale di Brescia	14
<b>L'allarme degli Enti locali: con la crisi conti a rischio</b>	

## Il Sole 24 Ore

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	16
<b>Sconto in conflitto con i regolamenti</b>	

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	17
<b>Servizi commerciali, i vantaggi dell'Irap</b>	

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	19
<b>Limiti europei sulla riscossione</b>	

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	20
<b>La stretta Iva non guarda più agli arretrati</b>	

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	21
<b>Rafforzati gli indicatori Consip per confrontare gli acquisti</b>	

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	22
<b>Oneri a scomputo fuori deroga con dubbi</b>	

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	23
<b>ANCI RISPONDE</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	26
<b>Gli avanzi «stressano» la cassa</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	27
<b>Le riscossioni guidano i pagamenti</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	28
<b>Il sindaco rifà i conti con il Patto</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	30
<b>Commissariati, esclusione a metà</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	31
<b>Nel riordino prevalgono i vecchi «vizi»</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	33
<b>Sui contratti revisione retroattiva</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	34
<b>Corte conti, no a un quesito su due</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	36
<b>Pagamenti in ritardo al vaglio Ue</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	38
<b>La concorrenza vale 2 punti di Pil</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	40
<b>Mutui casa, debito italiano tra i più leggeri d'Europa</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	42
<b>Il consigliere perde l'indennità</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	43
<b>Più assunzioni per i «virtuosi»</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	45
<b>Sulle Comunità parola alle Regioni</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	46
<b>Monitoraggio con sanzioni</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	48
<b>Comunità montane: per 166 futuro incerto</b>	

28/01/2008 Il Sole 24 Ore	49
<b>Al Consiglio spetta un esame puntuale su ogni partecipata</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	51
<b>Enti inutili, tagli mirati</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	53
<b>Gare deserte, non decolla il leasing immobiliare</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	55
<b>Si decide con il bando</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	56
<b>Acqua, sanzioni con il contagocce</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	58
<b>La rivoluzione silenziosa delle imposte sostitutive</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	60
<b>Irap più leggera in sette Regioni</b>	
28/01/2008 Il Sole 24 Ore	62
<b>I ritardi spaventano i sindaci</b>	

## **ItaliaOggi Sette**

28/01/2008 ItaliaOggi Sette	64
<b>Le cartelle esattoriali in bilico</b>	
ù	

## **L'informazione**

28/01/2008 L'informazione	67
<b>Comunità montane verso il riassetto</b>	

## **La Stampa**

28/01/2008 La Stampa	69
<b>"Colpa dei sindaci che stoppano le liberalizzazioni"</b>	
28/01/2008 La Stampa	70
<b>Acqua, gas e rifiuti: tariffe d'oro</b>	

# **Corriere Adriatico**

**1 articolo**

Le mancate riforme preoccupano gli amministratori pubblici

## Enti locali in allarme per i conti

i trasferimenti ROMA - Dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale alla gestione del catasto, dalla liberalizzazione dei servizi pubblici locali al taglio dei trasferimenti agli enti locali: sono molte le questioni che con la crisi di governo subiscono una battuta d'arresto e preoccupano gli amministratori locali impegnati a far quadrare i conti di bilancio e che complessivamente si sono schierati tra i favorevoli ad un governo di transizione piuttosto che alle elezioni anticipate. Solo i decreti attuativi della Finanziaria 2008 nel dubbio che siano scritti sono sufficienti a creare allarme, come nel caso delle comunità montane: la finanziaria prevede che le regioni riorganizzino gli enti minacciati di sparire e ci sarà di certo bisogno di interpretazioni normative. Sempre dalla Finanziaria dipende il futuro dei fondi destinati alle infrastrutture e alle grandi opere, il pacchetto deve essere sottoposto al Cipe. Ma anche i dpcm, i decreti del presidente del consiglio dei ministri, da mettere a punto non sono pochi; è il caso del catasto già decentrato ai Comuni ma per il quale devono ancora essere trasferite risorse e personale con un dpcm; così pure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale. Dopo l'accordo faticosamente raggiunto tra il ministero della Sanità e la Conferenza dei presidenti delle regioni spettava al governo entro gennaio emanare un decreto che ripartisse i fondi sulla base di quanto stabilito dall'accordo. Resta al palo la nuova legge per la montagna che ha cominciato il suo iter al Senato insieme alle Riforme istituzionali, tra le quali l'istituzione del Senato federale: deve essere tra l'altro deciso, da chi saranno eletti i nuovi senatori federali. Per le autonomie locali ci sono poi i grandi temi posti da alcuni provvedimenti - il codice delle autonomie, il federalismo fiscale e il ddl Lanzillotta sui servizi pubblici locali - che avrebbero dovuto portare aria nuova e imporre una svolta alla gestione delle amministrazioni con maggiori deleghe e uno snellimento complessivo della burocrazia. Il disegno di legge sui servizi pubblici locali ha l'obiettivo, ad esempio, di aprire il settore alla concorrenza, per avere tariffe più trasparenti e meno onerose per i cittadini, con la possibilità per i comuni di ridurre i costi e quindi le tasse locali. Ora è fermo al Senato in Commissione Affari costituzionali. Sono molte le questioni che con la crisi subiscono una battuta d'arresto

# Corriere Economia

1 articolo

La riforma tra enti e mercato

## Servizi pubblici, problema non solo locale

Nelle intenzioni del governo si voleva far uscire il settore dalla cristallizzazione esistente e dalla sostanziale garanzia dei monopoli

Gustavo Ghidini

Più di un anno fa, il 7 luglio 2006, il governo Prodi presentava, per iniziativa della Ministra Lanzillotta, un disegno di legge delega che metteva mano, per la quinta volta in sedici anni, alla disciplina dei servizi pubblici locali. L'idea guida era assai convincente. Si voleva riprendere e sviluppare il percorso inaugurato dalla prima legge di riforma dei servizi pubblici locali (142/90), la quale, secondo la lettura «evolutiva» della Relazione al ddl, mirava ad operare «la distinzione di ruoli tra ente locale, che programma e regola il servizio, e azienda, che lo deve gestire su base imprenditoriale, aprendo a forme di concorrenza nel mercato e per il mercato (affidamento a gara)». Nelle intenzioni del governo questo disegno di legge delega doveva anche far uscire il settore «dall'involuzione del processo di riforma registrata negli ultimi anni», che aveva portato alla «cristallizzazione della situazione esistente e la sostanziale garanzia delle posizioni di monopolio»; si riproponeva altresì di dare certezza giuridica al «quadro complessivo incoerente, rispetto alla precedente disciplina», e di porre fine alla intollerabile «usanza» delle proroghe della scadenza del periodo transitorio, che aveva prodotto «un generale slittamento in avanti nel tempo di ogni prospettiva di confronto concorrenziale». Ma il tentativo di Lanzillotta era nato sotto una cattiva stella. Prima lo stesso governo presentò emendamenti che ne depotenziavano la portata; poi, la discussione in sede di prima commissione del Senato ulteriormente rimescolò, in peggio, le carte. Ma neppure con tali «annacquamenti», Lanzillotta riuscì a far inserire in Finanziaria i punti chiave della riforma. È la prova del nove della estrema difficoltà di disciplinare, secondo principi effettivamente pro-concorrenziali e pro-consumer, un settore che diffusi interessi - imprenditoriali, e anche politici (assolutamente bi-partisan!) - premono per mantenere nel ruolo di fonte miracolosa di benefici particolari, di diversa e non sempre trasparente natura. Meglio così: una riforma tanto importante va dibattuta a fondo, e non varata a scatola chiusa. Bene fece dunque Lanzillotta a reagire presentando un emendamento al ddl, che cancella i cinque precedenti articoli li sostituiva con un unico articolo. Un articolo che questo Parlamento ben difficilmente discuterà, anche se non si andasse immediatamente a nuove elezioni. Rimane comunque ferma l'opportunità che il prossimo Parlamento, in luogo di una delega al governo opti per disposizioni di legge immediatamente applicabili, che come tali favorirebbero una rapida operatività della riforma; e altresì, abrogando tutte le disposizioni generali sui servizi pubblici locali, porterebbero chiarezza e maggiore certezza giuridica agli operatori. Peraltro, in vista di un nuovo round parlamentare, converrebbe emendare il testo attuale da alcuni difetti che lo espongono a critiche anche di incompatibilità comunitaria. La principale: la gara tra operatori privati cessa di essere la via maestra, e resterà quindi, fatalmente, un'eccezione. Lo si deduce perché, tra le due modalità definite «ordinarie» di affidamento dei servizi pubblici locali, oltre alla gara tra privati, vi è l'affidamento diretto a società miste (in cui l'Ente locale è socio del privato scelto con gara, e detentore di almeno il 30 per cento del capitale). Inoltre, «in deroga» a questi due modelli l'ente locale può ricorrere alle società in house (già osteggiate dalla Corte di Giustizia europea), oppure alle gestioni in economia affidate ad aziende speciali o consortili. Ora, ricorrendo alle aziende speciali, gli enti locali potranno fare quello che la giurisprudenza non consente loro di fare con le società in house: affidarsi direttamente il servizio. L'ostacolo della giurisprudenza comunitaria è totalmente aggirato, visto che il testo attuale non limita a circostanze eccezionali la possibilità per l'ente locale di

ricorrere a dette aziende. Se così restassero le cose, è facile scommettere che tra le modalità «ordinarie», tutte poste sullo stesso piano, quella che gli Enti locali sceglieranno di regola sarà proprio il ricorso all'azienda speciale, che fa evitare la gara. Ma allora addio alla posizione «lungimirante» e che «guarda al futuro», già evocata dalla stessa Lanzillotta. E addio, pure, alle «eccezionali opportunità che l'apertura al mercato offrirà» se si dà agli enti locali la possibilità, a costo zero!, di non ricorrervi... In concreto, suggerirei al prossimo Parlamento di introdurre tre principali innovazioni: reintrodurre la proprietà pubblica delle reti dei servizi pubblici locali (è la collettività locale che ha pagato le reti!); estendere la gara per l'affidamento del servizio anche alle società miste. Che siano miste o totalmente private, è l'unico modo per eliminare in radice il conflitto di interesse tra ente locale che affida il servizio e ente locale che partecipa alla società mista; sulle vituperate società in house e le anacronistiche aziende speciali, scegliere fra tre opzioni possibili: a) radicale (e ottimale): eliminarle entrambe, visto che si dichiara di voler aprire i servizi pubblici locali al mercato; b) soft: eliminare le società in house e lasciare le aziende speciali, ma restringendone l'affidamento a predefinite ed eccezionali circostanze c) intermedia: eliminare le aziende speciali e lasciare le in house così come ora disciplinate dall'emendamento Lanzillotta, ossia sottoposte a condizioni talmente restrittive da ridurre le possibilità di adozione dell'infausto modello.

# **Gazzetta del Sud**

**1 articolo**

## Enti locali in allarme dopo il taglio alle risorse dei Comuni

Loredana Colace

ROMA

Sono molte le questioni che con la crisi di governo subiscono una battuta d'arresto e preoccupano gli amministratori locali impegnati a far quadrare i conti di bilancio e che complessivamente si sono schierati tra i favorevoli ad un governo di transizione piuttosto che alle elezioni anticipate.

Solo i decreti attuativi della Finanziaria 2008 sono sufficienti a creare allarme, come nel caso delle comunità montane: la Finanziaria prevede che le regioni riorganizzino gli enti minacciati di sparire e ci sarà di certo bisogno di interpretazioni normative. Sempre dalla Finanziaria dipende il futuro dei fondi destinati alle infrastrutture e alle grandi opere, il pacchetto deve essere sottoposto al Cipe.

Ma anche i dpcm, i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da mettere a punto non sono pochi; è il caso del catasto già decentrato ai Comuni ma per il quale devono ancora essere trasferite risorse e personale con un dpcm; così pure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale. Dopo l'accordo faticosamente raggiunto tra il ministero della Sanità e la Conferenza dei presidenti delle regioni spettava al governo entro gennaio emanare un decreto che ripartisse i fondi sulla base di quanto stabilito dall'accordo.

Per le autonomie locali ci sono poi i grandi temi posti da alcuni provvedimenti - il codice delle autonomie, il federalismo fiscale e il ddl Lanzillotta sui servizi pubblici locali - che avrebbero dovuto portare aria nuova e imporre una svolta alla gestione delle amministrazioni con maggiori deleghe e uno snellimento complessivo della burocrazia.

Il disegno di legge sui servizi pubblici locali, ha l'obiettivo di aprire il settore alla concorrenza, per avere tariffe più trasparenti e meno onerose per i cittadini, con la possibilità per i comuni di ridurre i costi e quindi le tasse locali. Ora è fermo al Senato in Commissione Affari costituzionali.

Al nuovo codice delle autonomie spetta invece il compito di delineare nuovi compiti e funzioni degli enti locali: evitare sovrapposizioni, stop a nuovi enti, accorpamento di quelli esistenti, via libera a città Metropolitane e a Roma Capitale. Anche questo provvedimento è all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato.

Infine, il federalismo fiscale, cardine della riforma federalista, parla di regioni ed enti locali finanziate con propri tributi, con la perequazione per assicurare livelli essenziali di assistenza per i servizi fondamentali a tutti i cittadini e in tutti i territori. Approvato dal governo il 3 agosto scorso e presentato il 29 settembre scorso alla Camera è in attesa dell'esame in Commissione Bilancio e Finanze.

Ma è il taglio alle risorse dei Comuni che preoccupa in modo particolare gli enti locali, che chiedono sia risolta entro pochi giorni. La Finanziaria 2008 prevede un taglio ai trasferimenti che - nelle intenzioni del governo avrebbe dovuto essere compensato con un aumento dell'ici su alcuni fabbricati. Secondo i Comuni e l'associazione che li rappresenta, l'Anci, però i calcoli fatti sono sbagliati e il gettito potenziale è stato sovrastimato.

# **Giornale di Brescia**

**1 articolo**

DECRETI ATTUATIVI

**L'allarme degli Enti locali: con la crisi conti a rischio**

ROMA - Dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale alla gestione del catasto, dalla liberalizzazione dei servizi pubblici locali al taglio dei trasferimenti agli enti locali: sono molte le questioni che con la crisi di governo subiscono una battuta d'arresto e preoccupano gli amministratori locali impegnati a far quadrare i conti e che complessivamente si sono schierati tra i favorevoli ad un governo di transizione piuttosto che alle elezioni anticipate. Solo i decreti attuativi della Finanziaria 2008 sono sufficienti a creare allarme, come nel caso delle Comunità montane: la Finanziaria prevede che le Regioni riorganizzino gli enti minacciati di sparire e ci sarà di certo bisogno di interpretazioni normative. Sempre dalla Finanziaria dipende il futuro dei fondi destinati alle infrastrutture e alle grandi opere, il pacchetto deve essere sottoposto al Cipe. Ma anche i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da mettere a punto non sono pochi; è il caso del catasto già decentrato ai Comuni ma per il quale devono ancora essere trasferite risorse e personale con un dpcm; così pure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale. Dopo l'accordo faticosamente raggiunto tra il Ministero della sanità e la Conferenza dei presidenti delle regioni spettava al governo entro gennaio emanare un decreto che ripartisse i fondi sulla base di quanto stabilito dall'accordo. Resta al palo la nuova legge per la montagna che ha cominciato il suo iter al Senato insieme alle Riforme istituzionali, tra le quali l'istituzione del Senato federale: deve essere tra l'altro deciso, da chi saranno eletti i nuovi senatori federali. Per le autonomie locali ci sono poi i grandi temi posti da alcuni provvedimenti che avrebbero dovuto portare aria nuova e imporre una svolta alla gestione delle amministrazioni con maggiori deleghe e uno snellimento complessivo della burocrazia. ©

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

# **Il Sole 24 Ore**

**30 articoli**

Ici. La nuova detrazione

## Sconto in conflitto con i regolamenti

La nuova detrazione statale sull'Ici dell'abitazione principale pone due problemi interpretativi: i rapporti con i poteri regolamentari dei Comuni e le modalità di calcolo dei rimborsi per il minor gettito. La Finanziaria 2008 ha aggiunto il comma 2-bis all'articolo 8 del Dlgs 504/92, che prevede la detrazione d'imposta pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'abitazione principale, con un massimo di 200 euro. Lo sconto si aggiunge ai 103,29 euro della "vecchia" detrazione e opera, al massimo, sino a concorrenza dell'imposta dovuta. Se l'Ici sull'abitazione principale è inferiore alla detrazione complessiva spettante, la differenza può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle pertinenze dell'abitazione stessa. I Comuni possono elevare la detrazione sino alla totale esenzione dell'abitazione principale (articolo 58 del Dlgs 446/97). Si deve pertanto stabilire come si applica la nuova detrazione, in presenza di una delibera comunale che abbia elevato lo sconto Ici. La tesi che si sta diffondendo tra gli enti locali è che la nuova detrazione statale si aggiunge sempre alla misura decisa dal Comune. Questo orientamento ha il pregio di armonizzarsi con i criteri per il calcolo dei trasferimenti statali. Per impostare la soluzione del problema, occorre in primo luogo chiedersi se il potere di elevare la detrazione riguardi anche la nuova misura agevolativa o sia limitato al vecchio importo di 103,29 euro. A nostro avviso, non è risolutivo osservare che le previsioni di riferimento richiamino unicamente la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/92, trattandosi di previsioni emanate prima dell'istituzione della detrazione aggiuntiva. È invece dirimente rilevare che, se il Comune ha il potere di esentare l'abitazione principale, a maggior ragione ha il potere di elevare la detrazione di legge, intesa come somma delle due componenti (103,29 euro + 1,33 per mille). Ecco allora che diventa importante verificare come è formulata la delibera. Se l'atto del Comune prevede che la detrazione di legge, senza ulteriori specificazioni, sia elevata, ad esempio, a 250 euro, l'interpretazione che sembra più corretta è che tale importo comprenda anche l'1,33 per mille. Con il corollario che il contribuente dovrà confrontare la detrazione di legge con quella comunale e applicare quella più favorevole. D'altro canto, sotto il profilo logico-giuridico, il regolamento viene dopo l'applicazione integrale del nuovo articolo 8. Per evitare confusioni, sarebbe quindi preferibile adottare per il 2008 delibere che prevedano direttamente l'ammontare dell'incremento della detrazione. Una formula potrebbe essere: «La detrazione di cui all'articolo 8, Dlgs 504/92, è aumentata di 100 euro». I Comuni possono inoltre assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato gratuito a parenti. Se l'assimilazione è stata decisa anche ai fini della detrazione, sembra inevitabile la spettanza della detrazione aggiuntiva dell'1,33 per mille. Se si vuole evitare questa diminuzione di gettito, occorre pertanto intervenire sul regolamento, limitando l'assimilazione all'aliquota ovvero prevedendo l'applicazione della sola detrazione di 103,29 euro. I rimborsi dello Stato hanno le stesse scadenze dei pagamenti Ici (la metà il 16 giugno e l'altra metà il 16 dicembre). La quantificazione avviene sulla base delle detrazioni e delle aliquote vigenti nel 2007. Ne consegue che per tutte le annualità future, i Comuni dovranno continuare ad applicare alla base imponibile di periodo le delibere 2007. Uno dei tanti dubbi che si pongono è se il rimborso riguarderà anche la maggiore detrazione sull'abitazione concessa in uso gratuito, eventualmente deliberata dal Comune nel 2007. A stretto rigore, la risposta dovrebbe essere negativa. In questo caso, infatti, si è in presenza di una perdita di gettito che può essere agevolmente evitata, con una modifica al regolamento comunale.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

## Servizi commerciali, i vantaggi dell'Irap

Sulla base imponibile benefici anche agli enti LA DISCIPLINA Nessun ammortamento per i terreni  
Deducibilità dei canoni di locazione e spese di manutenzione di beni

Alessandro Garzon La Finanziaria 2008 cambia la natura e i contenuti dell'Irap. L'imposta è infatti destinata a diventare un vero e proprio tributo regionale, da (re)istituire - a partire dal 2009 - con apposita legge. In questo ambito le Regioni potranno modificare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, ma non la base imponibile; resteranno in ogni caso allo Stato le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo. Da notare, inoltre, che a partire dal 2008 la dichiarazione Irap dovrà essere presentata, in via autonoma, alla Regione (o Provincia autonoma) di domicilio fiscale del contribuente. Per la generalità dei contribuenti "non pubblici", oltre che per gli enti pubblici che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del metodo "commerciale" viene infine ribassata al 3,9% l'aliquota d'imposta. Oltre alla riduzione dell'aliquota, questi stessi soggetti non potranno che beneficiare delle modificazioni di carattere contenutistico introdotte dalla Finanziaria 2008. Non direttamente, dal momento che l'articolo 1, comma 50 non impatta sugli articoli del decreto dedicati agli enti pubblici, ma indirettamente: in forza del richiamo proposto dall'articolo 10-bis, i nuovi contenuti dell'articolo 5 in tema di base imponibile Irap si rendono in effetti applicabili anche agli enti locali che, in relazione alle attività commerciali svolte, hanno optato per l'applicazione del tributo secondo le regole previste per le società commerciali. Un percorso travagliato. Fino a oggi il calcolo dell'Irap secondo il metodo commerciale è stato un vero e proprio calvario, soprattutto per le lacune e le contraddizioni della prassi ministeriale. Si prendano, ad esempio, le istruzioni alla dichiarazione Irap 2007 (sostanzialmente invariate da dieci anni): nello stesso punto 1.3 si afferma, dapprima, che la base imponibile viene desunta dal conto economico civilistico inevitabilmente calcolato+ per competenza; poche righe oltre si precisa qualcosa di molto diverso: per i soggetti «(...) tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica (...) i componenti positivi e negativi di reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica». Il fatto è che i criteri della contabilità pubblica, fra i quali la cosiddetta competenza finanziaria, sono assai diversi da quelli previsti dal Codice civile, e dalla competenza economica in particolare. Le incertezze in ordine alla individuazione della base imponibile Irap sono state poi amplificate dalla necessità di apportare a essa le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. I nuovi contenuti. Proprio su questo punto si innesta la Finanziaria: a partire dall'esercizio 2008 la base imponibile Irap viene determinata sulla base del conto economico civilistico, senza alcuna ulteriore necessità di variazioni in aumento/diminuzione di natura fiscale. Sotto il profilo pratico ne deriva che: - i terreni non si dovranno ammortizzare, dal momento che la loro utilità non si esaurisce nel tempo; - gli ammortamenti relativi alle autovetture saranno integralmente deducibili, senza alcuna limitazione di carattere fiscale; - i canoni di locazione saranno deducibili, a prescindere dai vincoli alla durata del contratto previsti dal Tuir; - le spese di manutenzione e riparazione sui beni propri saranno integralmente deducibili; - la rateizzazione quinquennale delle plusvalenze prevista dal Tuir sarà irrilevante ai fini Irap. Restano ferme, per altro verso, alcune situazioni di specifica indetraibilità ai fini Irap. In particolare: - i costi per il personale dipendente e assimilato restano indeducibili, a prescindere dalla classificazione in conto economico; - indeducibilità, inoltre, per le perdite su crediti, oltre che per i costi relativi a prestazioni occasionali e ad obbligazioni di fare e/o permettere. La Finanziaria ha infine abrogato il previgente articolo 11, comma 2 del Dlgs 446/97, che prevedeva la non concorrenza ai fini Irap del recupero degli oneri del personale distaccato: resta a questo punto

da chiarire come si potrà (dovrà) ovviare alla duplicazione di tassazione che sembra inevitabilmente derivarne.

## Limiti europei sulla riscossione

Controllo analogo e vincoli territoriali per le società di gestione delle entrate INTEGRAZIONE Dopo l'apertura agli enti dell'anagrafe tributaria si avvia l'accesso degli agenti locali ai dati delle Entrate

PAGINA A CURA DI Luigi Lovecchio Si ampliano i poteri degli enti locali per il recupero dei tributi evasi, mentre le gare la gestione delle entrate devono conformarsi ai restrittivi orientamenti comunitari. Sotto quest'ultimo profilo, si segnala l'apertura del mercato delle entrate locali agli operatori comunitari che dimostrino, attraverso l'esibizione di un'attestazione rilasciata dallo Stato di stabilimento, di possedere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/97. Si chiude invece, con ogni probabilità, la stagione delle società miste. A partire dal 2008, l'affidamento a tali società potrà avvenire solo con una doppia procedura a evidenza pubblica: la prima per la scelta del socio privato e la seconda per l'aggiudicazione del servizio. L'affidamento diretto, senza gara, resta quindi possibile solo per le società in house, soggette a pesanti condizionamenti. Deve trattarsi infatti di società interamente pubbliche, sulle quali il socio pubblico eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che realizzano la parte più importante dell'attività con l'ente controllante e che per di più si operano solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. La disciplina è quindi molto più restrittiva di quella generale, contenuta nell'articolo 113 del Tuel. La disposizione sulle entrate locali non sembra ammettere una società con capitale sociale suddiviso tra più enti pubblici, poiché prevede un socio unico che esercita il controllo. La limitazione territoriale, poi, è inesistente nel modello "in house" classico. Come si giustifichi una normativa così penalizzante, nell'ambito di servizi connotati da evidenti finalità istituzionali, è difficile da comprendere. Se i Comuni intendono svolgere in forma associata l'accertamento e la riscossione dei tributi sembra che l'unica strada sia quella della convenzione o dell'unione. Con decreto delle Finanze, entro fine marzo, sarà attivata la possibilità di accedere ai dati in possesso delle Entrate, ai soli incaricati della riscossione delle entrate locali. L'autorizzazione dovrà essere concessa dal direttore dell'Agenzia ai soggetti affidatari della gestione delle entrate (società miste, società in house e privati iscritti all'albo). Questo comporterà, tra l'altro, l'accesso alle informazioni bancarie e finanziarie dei contribuenti, attenuando le differenze oggi esistenti rispetto al sistema gestito da Equitalia. Bisognerà capire se l'accesso ai dati sarà riservato ai soggetti incaricati della riscossione o, come è più logico, comprenderà anche le società incaricate del solo accertamento dei tributi locali. La facoltà si affianca all'accesso dei Comuni all'anagrafe tributaria, contenuto nel decreto attuativo del collegato fiscale 2006 varato poche settimane fa. È rimasta infine senza effetti l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Dlgs 446/97, dopo che il decreto milleproroghe ha confermato il potere di avvalersi dell'ingiunzione fiscale, in alternativa al ruolo. Il problema, ora, è quello di capire quali previsioni del titolo II del Dpr 602/1973 sono compatibili con l'attività di riscossione delle entrate locali. Certamente è possibile avvalersi di un proprio ufficiale di riscossione per sostituire l'ufficiale giudiziario. Non è chiaro invece se sia applicabile il fermo amministrativo e il pignoramento presso terzi

## La stretta Iva non guarda più agli arretrati

LA NUOVA DISCIPLINA Fissata la non retroattività della limitazione rimane da chiarire per quali attività continuano a esistere i contributi statali

Massimo Pollini La Finanziaria 2008, con l'articolo 2, comma 8, torna sull'argomento dei contributi statali agli enti locali per i maggiori costi Iva sostenuti per l'esternalizzazione di servizi non commerciali. Con questa norma viene risolta la controversa interpretazione della decorrenza del comma 711 della Finanziaria 2007, in base al quale il contributo Iva agli enti locali è limitato ai servizi non commerciali esternalizzati per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti (si veda Il Sole-24 Ore del 3 ottobre e del 12 novembre). Infatti la nuova norma dispone in modo chiaro: a) che la modifica all'articolo 6, comma 3, della legge 488/1999, introdotta dal comma 711, della Finanziaria 2007, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalle certificazioni che gli enti locali medesimi sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008; b) che le certificazioni rilasciate dagli enti locali in precedenza conservano validità. Il chiarimento portato dalla nuova norma è di rilevante importanza poiché, in modo certo, esonera gli enti locali dal rimborso di contributi erogati (e in corso di erogazione) a tutto il 2007 e riguardanti il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 2006. Ciò detto, rimane da stabilire quali siano ora i servizi residui da prendere in considerazione agli effetti del contributo statale agli enti locali, posto che in linea di principio i servizi non commerciali sono quelli per i quali non vengono pagati corrispettivi e non viceversa (articoli 1, 4 comma 4, e 13 del Dpr 633/1972 e successive modificazioni). Si può pensare a servizi pubblici connessi ad esigenze collettive, ma non aventi, per dimensione e/o natura, valenza commerciale. L'attività più rilevante può essere individuata nel servizio smaltimento rifiuti a fronte del quale venga pagata dagli utenti la Tarsu ed è quindi esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva, come da Risoluzione dell'agenzia delle Entrate in data 12 agosto 2002, n. 278/E. Altri servizi utili possono essere rinvenuti tra i servizi a domanda individuale elencati, sulla base del Dl 55/1983, convertito nella legge 131/1983, dal Dm 31 dicembre 1983, come modificato dal Dm 1° luglio 2002. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere considerate le seguenti categorie: alberghi diurni, asili nido, case per vacanze, ostelli, colonie, giardini zoologici, illuminazione votiva, locali adibiti a riunioni non istituzionali, auditorium e palazzi dei congressi. Possono essere ritenute utili anche alte attività rientranti nel campo dei servizi sociali, come l'assistenza domiciliare ed i centri di prima accoglienza. Sono invece certamente da escludere le attività elencate nella Circolare in data 22 maggio 1976, n. 18, del ministero delle Finanze, in quanto le stesse rientrano nel campo di applicazione dell'Iva. Da quanto sopra si evince con chiarezza che il rimborso statale Iva agli enti locali per i servizi esternalizzati subirà, pur escludendo ricadute retroattive e quindi a partire dalle erogazioni 2008, una drastica riduzione. Per contro lo Stato continuerà ad incassare la maggiore Iva pagata dagli enti locali sulla generalità dei servizi non commerciali esternalizzati secondo le disposizioni della originaria legge 488/1999. Il relativo fondo alimenterà qualche altro «tesoretto» ministeriale?

Benchmark. I riferimenti

## Rafforzati gli indicatori Consip per confrontare gli acquisti

Alberto Barbiero Le amministrazioni locali e le società partecipate possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip per contenere e razionalizzare la loro spesa, rispettando comunque i principi di tutela della concorrenza. Il rafforzamento del sistema regolativo degli acquisti centralizzati di beni e servizi è definito da alcune disposizioni dell'articolo 2 della Finanziaria 2008, con attenzione particolare per le amministrazioni statali, ma con importanti novità anche per le autonomie locali e per l'ampio settore delle partecipate. I commi 569 e 570 delineano un quadro informativo di riferimento, elaborato da ministero dell'Economia e Consip sulla base di dati prodotti dalle amministrazioni centrali, inerenti: a) il fabbisogno di spesa per beni e servizi acquisibili nel 2008; b) informazioni sugli acquisti di beni e servizi nel 2005/07. Da questo complesso di elementi, ministero e Consip provvedono a comporre, tramite il sistema di contabilità gestionale e i sistemi informativi integrati, una serie di indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle categorie merceologiche, dei parametri dimensionali della singola Pa e dei dati di consuntivo. Gli indicatori e i parametri di spesa sostenibile sono messi a disposizione (comma 571) delle amministrazioni statali, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo prevista dal Dlgs 286/99. Il più significativo coinvolgimento di altre stazioni appaltanti nell'utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip per l'acquisizione di beni e servizi è determinato dal comma 573 dell'articolo 2 della Finanziaria, il quale prevede che il ricorso alle stesse può essere realizzato in termini di ampia discrezionalità (comunque facendo salvo il sistema delle centrali territoriali di committenza e con massima garanzia per la tutela della concorrenza) dai soggetti aggiudicatori individuabili in base all'articolo 3, comma 25 del Dlgs 163/2006. Tra questi sono compresi gli enti locali, le società partecipate e, più in generale, gli organismi di diritto pubblico: tutti possono accedere alle convenzioni oppure optare per procedure autonome di acquisto, secondo i percorsi delineati dal codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo il contenimento e la razionalizzazione dei costi. In relazione alla gestione di una gara o di un acquisto in economia, le Pa sono tenute a fare riferimento ai parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip (in base all'articolo 26 del comma 3 della legge 488/99) avranno a disposizione (comma 572 dell'articolo 2 della Finanziaria 2008) strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei parametri. La definizione degli strumenti di comparazione è demandata all'Economia e alla Consip, che dovranno metterli a disposizione entro marzo anche per consentire alle amministrazioni il confronto con mercati settoriali o locali. La definizione degli strumenti di comparazione e dei parametri qualità-prezzo permetterà infatti alle Pa intenzionate a procedere ad acquisti in maniera autonoma di sviluppare le indagini di mercato preliminari alle procedure selettive.

Urbanizzazione. La destinazione per le spese correnti

## Oneri a scomputo fuori deroga con dubbi

DA CHIARIRE È incerto se rientrino nella base di calcolo le somme che i costruttori evitano di pagare grazie a opere secondarie

I proventi dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni trovano nella Finanziaria 2008 una deroga triennale. La norma, contenuta nell'articolo 2, comma 8, conferma il regime inserito nella manovra 2007: potranno essere destinati, per il 50% del valore incassato, al finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per la prima volta la deroga è prevista per un intero triennio, fino al 2010. Una disciplina di speciale favore che fa cadere nel vuoto le istanze di coloro che avrebbero voluto i proventi finalizzati alle spese per investimenti e, perciò, si aspettavano una deroga con maglie via via più strette per gli anni successivi al 2008. Il regime di tale entrata risale alla legge 10/1977, dove dietro il rilascio di una concessione si chiedeva un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. Poi, con l'entrata in vigore del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), è cambiata la natura giuridica dell'atto che genera l'introito, da concessione a permesso, ed è stato abolito il conto corrente vincolato. Anche la collocazione contabile in bilancio non è del tutto chiara (titolo IV o titolo I delle entrate?). Ma il Siope, cioè il sistema con cui la Ragioneria generale dello stato monitora i conti locali, a regime dal 2007, li posiziona al Titolo IV, fra le entrate in conto capitale. E la previsione fra le entrate tributarie è ammessa solo per consentire il graduale ritorno alla contabilizzazione corretta. Fin qui la disciplina, ma la deroga comporta anche problemi applicativi. Essa va rispettata in ogni fase del bilancio, non solo nel preventivo, ma anche nell'asestamento e nel consuntivo. La base di calcolo della quota destinata al finanziamento delle spese correnti e della manutenzione ordinaria comprende sicuramente i contributi effettivamente riscossi, cioè i contributi che hanno una manifestazione finanziaria (una entrata nel bilancio). In questo caso la fase dell'accertamento e quella della riscossione coincidono. Infatti, secondo il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali l'accertamento si effettua a seguito delle effettive riscossioni per evitare previsioni non attendibili con le conseguenze negative, nel corso della gestione, sull'equilibrio del bilancio. Più incerto è se vadano inclusi o meno nella base di calcolo della deroga le somme che il proprietario «scomputa» dagli importi dovuti quali contributi per permessi di costruire grazie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Prevale però la lettura restrittiva, e cioè che tali opere non vadano considerate nella base di calcolo. Per altro le opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione, secondo un orientamento della magistratura contabile, poiché non danno luogo a movimentazioni finanziarie non andrebbero rilevate nella contabilità finanziaria; esse generano, invece, scritture patrimoniali e successivamente anche economiche per la parte riguardante l'ammortamento dei cespiti. Per tali opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, invece, è a pieno regime l'obbligo di comunicare alla procura regionale della Corte dei conti la realizzazione dei lavori, per valori inferiori alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8, del Dlgs 163/2006 e articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 113/2004). P.Ruf.

## ANCI RISPONDE

«Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web [www.ancitel.it](http://www.ancitel.it). I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «[ancirisponde@ancitel.it](mailto:ancirisponde@ancitel.it)».

1. La prestazione di servizi (articolo 3, commi da 53 a 56) L'articolo 3, commi da 53 a 56 della Legge finanziaria 2008, stabilisce che l'affidamento di incarichi di studio, di ricerche o di consulenze a soggetti terzi, possa avvenire solo se riconducibili a programmi approvati dal Consiglio dell'ente. Questa norma si deve applicare agli incarichi per prestazioni di servizio, quali ad esempio il servizio di biblioteca, il servizio presso l'ufficio commercio, i servizi presso l'ufficio ambiente e territorio? Secondo quanto previsto dal comma 55 dell'articolo 3 della legge 244/2007 tutti gli incarichi aventi natura autonoma a soggetti esterni all'amministrazione, che abbiano le caratteristiche di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, devono essere inseriti nel programma approvato dal consiglio comunale di cui all'articolo 42 del Tuel. Non riteniamo, invece, che vadano inseriti nel programma consiliare gli incarichi di natura autonoma aventi le caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa, che, a norma del successivo comma 56 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 vanno inseriti solo nel Regolamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta, che ne definisce criteri, limiti e modalità per l'affidamento.

2. Le collaborazioni coordinate e continuative (articolo 3, comma 55) È possibile ricorrere alle Co.co.co per attività di assistenza e sostegno di alunni disabili presupponendo e richiedendo una formazione universitaria? In caso di documentata assenza di personale interno avente le caratteristiche richieste e individuando soggetti con particolare specializzazione universitaria, si ritiene che si possa procedere all'affidamento di incarichi per l'assistenza di alunni disabili.

3. Gli incarichi a pubblici dipendenti (articolo 3, commi 55 e 56) Il concetto di soggetto estraneo all'amministrazione indicato nell'articolo 3 commi 55 e 56 della Legge finanziaria 2008 cui vanno applicate le nuove regole in materia di incarichi e consulenze comprende anche il personale appartenente a una pubblica amministrazione che viene incaricato di uno studio, consulenza, ricerca o collaborazione da altra pubblica amministrazione? Si ritiene che per «soggetto estraneo all'amministrazione» debba intendersi qualunque soggetto estraneo all'amministrazione conferente l'incarico.

4. Gli incarichi di studio ricerca e consulenza (articolo 3, commi 55, 56) Quali sono in concreto gli incarichi di studio, ricerca e consulenza previsti dall'articolo 3, commi 55 e 56 della Legge finanziaria 2008? Qual è la sorte di tali contratti qualora abbiano scadenza nel corso dell'anno 2008? Si rimanda a quanto già chiarito dalla Corte dei conti nella delibera 15/2/05, n. 6/CONTR/05 avente a oggetto le «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (articolo 1, commi 11 e 42)». In tale deliberazione, la Corte chiarisce che «Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal Dpr 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti». Si ritiene

che i contratti in scadenza nel corso del 2008, stipulati in vigore della precedente normativa, continuino a mantenere la loro efficacia fino alla scadenza naturale. Ammettere infatti un eventuale effetto caducante delle disposizioni della Finanziaria 2008 nei confronti dei contratti in essere significherebbe compromettere ogni principio di affidamento e buona fede.

5. La copertura di posti vacanti (articolo 3, comma 79) Un ente locale con dotazione organica inferiore alle 15 unità, in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 79, punti 1 e 9 della Finanziaria 2008, può sostituire un dipendente andato in pensione, per un periodo superiore a 90 giorni? A parere di chi scrive, il comma 9 del novellato articolo 36 del Dlgs 165/2001, che così recita «Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione», consente agli enti ivi citati assunzioni a termine per periodi superiori a 3 mesi e dunque in deroga al disposto di cui al comma 1 solo ed esclusivamente per la sostituzione dei dipendenti temporaneamente assenti e non anche dei dipendenti cessati.

6. Le convenzioni (articolo 3, comma 79) Le convenzioni tra enti per l'utilizzo di personale rientrano nei limiti e divieti riferibili, alla luce della Finanziaria 2008, alle assunzioni a tempo determinato? Si ritiene che le convenzioni per l'utilizzo di personale, poiché non implicano l'ingresso di nuovo personale nella pubblica amministrazione ma riguardano l'uso di personale già nei ruoli della Pa, non rientrino tra i limiti previsti dal novellato articolo 36 del Dlgs 165/01.

7. Il limite delle assunzioni a termine (articolo 3 comma 79) Il piano delle assunzioni 2007 che questo ente locale ha approvato, prevede tra l'altro l'assunzione di alcune unità di personale a tempo determinato per periodi ben superiori a 3 mesi. Le procedure concorsuali per tali assunzioni sono in corso e il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 31 dicembre scorso. Alla luce delle previsioni della Legge finanziaria 2008 (che limita le assunzioni a tempo determinato a periodi non superiori a 3 mesi) è possibile completare tali assunzioni e stipulare i relativi contratti di lavoro individuale, magari avvalendosi anche del comma 86 dell'articolo 3? Si ritiene che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il principio secondo cui è normalmente applicabile la *jus superveniens* alle fasi procedurali ancora in itinere, valga anche per i procedimenti concorsuali ed è applicabile di regola, salva l'eventualità di una difforme manifestazione di volontà legislativa mediante apposite norme transitorie e salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate. A tal proposito si cita la sentenza del Tar Lazio n. 7047/2002, nella quale il giudice amministrativo chiarisce che: «Ciascuna fase del procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione nella fase in svolgimento, se non ancora conclusa..». Si ritiene quindi che i contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono necessariamente rispettare il disposto di cui all'articolo 3, comma 79 della legge n. 244/07.

8. I contratti di formazione e lavoro (articolo 3, comma 79) I contratti di formazione e lavoro sono attratti dalla disciplina limitativa posta dalla Legge finanziaria 2008, nonostante il loro carattere di specialità rispetto alla mera configurazione di rapporti di lavoro flessibile, nonché in considerazione della proroga al 31/12/2008, di quelli in scadenza, disposti dalla medesima legge? Il Cfl è disciplinato, per quanto concerne il settore pubblico, dall'articolo 3 del Dlgs 726/84, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'articolo 16 del DI 299/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 451/94. Si rammenta, infatti, che il comma 9 dell'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (decreto Biagi) ha espressamente

previsto che «La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.» e dunque la nuova disciplina dettata dal decreto medesimo in materia di contratti di inserimento non trova applicazione nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi delle sopra menzionate disposizioni legislative il contratto di formazione lavoro nel comparto Regioni e autonomie locali ha trovato adeguata disciplina contrattuale nell'ambito del Ccnl 14/9/00, all'articolo 3. Il contratto di formazione lavoro, quindi, nasce nell'ambito di disposizioni di legge finalizzate al «sostegno ed incremento dei livelli occupazionali»; la successiva disciplina contrattuale, ovviamente, ha mantenuto inalterate le originarie finalità per il quale il Cfl è stato concepito; testimonianza ne è il fatto che il comma 19 dello stesso articolo 3 prevede una sanzione espressa a carico degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, ai quali non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro. È evidente quindi che tale particolare tipologia contrattuale sia da annoverarsi tra gli strumenti privilegiati di ingresso stabile nella pubblica amministrazione più che tra le forme contrattuali flessibili di lavoro potenzialmente foriere di «precariato». Sembrerebbe quindi che la disciplina del Cfl di cui all'articolo 3 del Ccnl 14/9/00, per le ragioni sopra esposte, continui a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore della modificadell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

9. I contratti di somministrazione (articolo 3, comma 79) Un lavoratore, utilizzato con il somministrato da luglio 2007 a gennaio 2008, può nuovamente essere riutilizzato per ulteriori tre mesi ? In caso di risposta positiva può essere riutilizzato senza soluzione di continuità o si deve osservare l'interruzione prescritta per le assunzioni di lavoro subordinato dal Dlgs 368/01? Poiché la nuova normativa in tema di rapporti di lavoro flessibile di cui al comma 79 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 non consente l'utilizzo del medesimo lavoratore già utilizzato con contratto flessibile, non si ritiene possibile impiegare lo stesso soggetto già in regime di somministrazione.

10. La proroga in attesa della stabilizzazione (articolo 3, commi 92 e 94) Come deve essere interpretato il comma 92 dell' articolo 3 della Finanziaria 2008 in relazione al comma 94 dello stesso articolo il quale prevede la possibilità di stabilizzazione in un triennio? Abbiamo in servizio personale con contratto a tempo determinato scadente il 31/12/07 in virtù di contratti stipulati prima del 28/09/07. Tali dipendenti hanno maturato al 31/12/2007 mediamente circa 24/30 mesi di servizio. È possibile avvalersi per loro del comma 92, articolo 3 della Finanziaria 2008 fino alla maturazione del triennio? Il comma 92 prevede che, in attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, comunque le amministrazioni possano continuare a utilizzare il personale che, avendo già maturato il requisito tre anni, si presume sarà stabilizzato. Si ritiene infine che il comma 92 operi solo per il personale che ha già maturato il requisito dei tre anni.

11. La trasformazione dei contratti di formazione lavoro (articolo 3, comma 100) Il 31 dicembre 2006 è stato stipulato un contratto di formazione lavoro che, tenendo conto dei giorni di malattia aventi effetto sospensivo, scade il 12 gennaio 2008. Alla luce delle disposizioni delle Leggi finanziarie 2007 e 2008, ossia l'articolo 1, comma 528 della legge 296/2006 e l'articolo 3 comma 100 della legge 244/2007, è possibile trasformarlo oppure opera per esso la proroga ex lege prevista dalla Finanziaria 2008? Si ritiene che nel rispetto del comma 557 della Finanziaria 2007 (come modificato dal comma 120 articolo 3 della Finanziaria 2008), oppure se ente non sottoposto al patto, nel rispetto del comma 562 della Finanziaria 2007, (come modificato dal comma 121 articolo 3 della Finanziaria 2008), l'ente possa procedere alla conversione del Cfl in quanto la proroga costituisce una possibilità per gli enti che non rispettano le menzionate disposizioni ma non opera ex lege.

Risparmi sbloccati. La strategia

## **Gli avanzi «stressano» la cassa**

ORIZZONTE AMPIO Aumentano le risorse per esborsi in conto capitale che però vanno valutate in relazione ai pagamenti nel medio termine

La «manutenzione» del Patto di stabilità interno, operata dall'articolo 1, comma 379 della legge 244/07, punta tutto sulla competenza mista. È stato il nuovo meccanismo di calcolo, infatti, lo strumento ritenuto migliore per risolvere gli ormai noti problemi riscontrati dagli enti durante l'anno scorso senza stravolgere le regole introdotte con la Finanziaria 2007. Il saldo ibrido da un lato consente il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti e, dall'altro, favorisce, invece di penalizzare, gli enti che registrano maggiori entrate correnti rispetto alle relative spese. Se la precedente impostazione vincolava, in determinate circostanze, il pieno utilizzo delle entrate correnti (stanziando nella parte spesa somme non impegnabili ex lege), il nuovo meccanismo premia gli avanzi correnti attribuendo all'ente maggiori margini per il pagamento delle spese in conto capitale. La piena utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione, così come di altre entrate non rilevanti ai fini del saldo quali l'indebitamento, deve essere in ogni caso attentamente valutata su un orizzonte temporale di medio periodo. Se è vero che dal 2008 l'applicazione dell'avanzo (se applicato alla parte in conto capitale del bilancio) non determina pregiudizio al rispetto del Patto di stabilità, la spesa finanziata produce tensioni sul fronte dei pagamenti. Consentire maggiori impegni sulla parte in conto capitale senza, parallelamente, rivedere i parametri sui quali determinare gli obiettivi, rappresenta un esercizio di stile con scarsi o nulli vantaggi in termini reali sul versante degli investimenti. In questo senso, l'ancoraggio alla media 2003/05 anche per il prossimo triennio quale base su cui calcolare i coefficienti, rappresenta un forte limite alla realizzazione delle opere programmate. Lo scorso anno, il problema dell'applicazione dell'avanzo riguardava solo gli enti con saldo positivo, ossia coloro che già scontano un passato che ha registrato maggiori entrate rispetto alle spese sostenute. Tali enti, nel 2007, hanno potuto applicare solo una piccola parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 2006, riportando a nuovo anno tutte le risorse che la norma non ha consentito di utilizzare. Una volta approvato il nuovo rendiconto, quindi, gli enti più virtuosi vedranno crescere sensibilmente la quota di risorse disponibili e, come consente il saldo misto, le destineranno ad incrementare le spese in conto capitale. E queste incideranno negativamente sul saldo in base ai pagamenti che inevitabilmente matureranno. In conclusione, la piena applicazione dell'avanzo di amministrazione appare più un esercizio di stile che una reale possibilità di realizzare pienamente gli investimenti che saranno finanziati con tale risorsa. Appare quindi utile, al di là della modifica del sistema di calcolo per determinare il rispetto degli obiettivi ai fini del Patto di stabilità interno, avvalersi della facoltà concessa dal DI 159/2007 di utilizzare i "tesoretti locali" all'estinzione di mutui e prestiti accollando alle casse statali il costo degli indennizzi. A tal proposito sono ormai superati tutti i limiti normativi denunciati all'alba dell'approvazione del decreto (si veda il Sole-24 Ore del 22 ottobre). Attraverso l'articolo 2, comma 13 della Finanziaria 2008, anche il Dlgs 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione quale risorsa per l'estinzione anticipata. N.T.

L'allegato al preventivo. Il prospetto

## Le riscossioni guidano i pagamenti

Patrizia Ruffini Il prospetto di competenza ibrida o mista, allegato obbligatorio al bilancio di previsione, chiude la partita dei correttivi del Patto 2008. Viene riscritto il comma 684 della Finanziaria 2007, che aveva formalizzato l'obbligo del rispetto del Patto già nella fase del preventivo (per l'obiettivo di competenza) e che, nella rivisitazione del 2008, trova conferma. Però, dal momento che il bilancio di previsione non è in grado di dare dimostrazione del rispetto di un obiettivo calcolato in forma ibrida, la soluzione trovata è quella di richiedere un apposito modello dimostrativo. Questo abbraccia le previsioni di competenza di parte corrente, riferite ai Titoli I, II e III delle entrate e al Titolo I delle spese, e le previsioni dei flussi di cassa di parte capitale, riferiti al Titolo IV delle entrate, e al Titolo II delle spese. In coerenza con le norme del Patto di stabilità europeo, le riscossioni di crediti (Titolo IV, categoria 6) e le concessioni di crediti (Titolo II, intervento 10) non rilevano nel calcolo dell'indebitamento netto della Pa. Sono fuori dal saldo le entrate da accensioni di prestiti (Titolo V) e le spese per il rimborso degli stessi (Titolo III); come non vi rientra neppure l'avanzo di amministrazione. Inoltre (articolo 2, comma 137 della legge 244/2007) possono essere escluse, per il 2008, le spese del personale scaturenti dalle intese e dagli accordi fra Governo e sindacati per i rinnovi contrattuali, biennio 2006-2007. Rimane, infine, la norma che consente di non calcolare nei saldi le spese autorizzate dal ministero per nuove sedi giudiziarie, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 683 della legge 296/2006. Il prospetto contiene le previsioni delle entrate e spese correnti, mentre per la parte in conto capitale occorre mettere mano alle previsioni degli incassi e dei pagamenti (che ai meno giovani rievocano l'ormai lontano bilancio di cassa eliminato dopo il Dpr 421/1979). Per poter rientrare nell'obiettivo 2008/2010, in sostanza, i pagamenti relativi agli investimenti dovranno essere sincronizzati con le riscossioni del Titolo IV (alienazioni patrimoniali, concessioni edilizie, trasferimenti in conto capitale da enti pubblici e da privati), senza poter prevedere il pagamento di somme ulteriori, se non attraverso una riduzione degli impegni di parte corrente. Secondo la Corte dei conti (audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Ddl Finanziaria 2008) con il passaggio alla competenza mista «si pongono le condizioni per una accelerazione dei pagamenti (almeno di quelli correnti non più soggetti a un vincolo specifico) e per una programmazione meno stringente delle spese in conto capitale». In effetti il criterio della competenza mista tiene fuori dal Patto e, perciò, libera dai vincoli la «cassa» relativa alla parte corrente e la «competenza» degli investimenti. È appunto la strada scelta per liberare gli avanzi di amministrazione e consentirne l'utilizzo. Ciò non deve però trarre in inganno e far prospettare gradi di libertà che non ci sono: i concetti di cassa e competenza non sono svincolati l'uno dall'altro, poiché tutto quello che è competenza oggi prima o poi si concluderà con una uscita di cassa. In sostanza la libertà di programmare nuovi investimenti è solo apparente, perché viene rigorosamente stretta dalla briglie delle ripercussioni di cassa a cui, nel medio periodo, non si sfugge. Con una tensione che si fa più forte per gli investimenti finanziati con mutui (ma il ragionamento è analogo per quelli finanziati con l'avanzo), poiché i relativi pagamenti entrano nel saldo rilevante del Patto, mentre le entrate che li finanziano. Per gli enti che hanno accumulato negli anni passati residui passivi al titolo II della spesa è facile prevedere pesanti difficoltà sul fronte dei pagamenti. Ma la fase applicativa di questo nuovo meccanismo è appena iniziata.

Vincoli di bilancio. Molti i correttivi per liberare gli avanzi e premiare le gestioni «virtuose» - Da risolvere il nodo del debito

## Il sindaco rifà i conti con il Patto

Introdotta la «competenza mista» come riferimento degli obiettivi di saldo 2008 NIENTE CONCORSO Città e Province che non hanno deficit devono solo replicare la media registrata nel triennio di riferimento

Gianni Trovati Sblocco degli avanzi di amministrazione, esclusione degli enti con saldo positivo dal contributo alla manovra, correttivi per salvaguardare i virtuosi e alleggerimento complessivo dei vincoli. Sono questi gli ingredienti del Patto di stabilità interno in versione 2008, disegnato dall'articolo 1, comma 379 della legge 244/2007. Il tratto fondamentale del Patto è la continuità con il sistema disegnato l'anno scorso, sia nell'impostazione generale (obiettivi di saldo) sia nei coefficienti, che per il 2008 sono quelli già previsti dalla Finanziaria 2007. Un anno di esperienza, però, non è passato invano, e ha fatto emergere importanti nodi applicativi del nuovo Patto e, almeno in parte, le soluzioni per scioglierli. Anche se qualche problema, importante, rimane aperto e impegnerà il dibattito in corso d'anno. Ordinando i correttivi secondo le dimensioni della platea interessata, il primo che si incontra è quello della competenza mista, che riguarda tutti i 2.300 Comuni soggetti al Patto. Pensata per sbloccare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, la competenza mista non interviene sul primo passaggio del Patto, la determinazione dell'obiettivo, che rimane governata dai dati di cassa. A cambiare, profondamente, è il secondo passaggio, la determinazione dell'obiettivo, che somma la competenza di parte corrente (accertamenti dei primi tre Titoli dell'entrata e impegni del primo Titolo dell'uscita) e la cassa di conto capitale (Titolo IV dell'entrata e Titolo II dell'uscita; si veda, per entrambi i passaggi, il grafico in pagina). Questo meccanismo ha il vantaggio di unificare l'obiettivo e di liberare i risparmi accumulati dalle gestioni precedenti, perché rende ininfluenti i pagamenti di parte corrente e gli impegni in conto capitale. Il mix contabile individuato dalla manovra 2008 consente alle amministrazioni anche di programmare con maggiore libertà gli investimenti, che negli ultimi due anni hanno subito un tracollo, consentendone il finanziamento con le entrate proprie con quelle che non rilevano ai fini del Patto. Questa soluzione, inoltre, evita di imporre un non senso economico, come l'obbligo di incrementare le entrate per parcheggiarle in cassa e centrare così gli obiettivi del Patto, senza correlarle contestualmente a una spesa. Anche se, naturalmente, tutta questa libertà non deve far dimenticare che gli impegni si traducono prima o poi in pagamenti e, al di là dei meccanismi contabili del Patto, ad avere l'ultima parola è la ferrea legge della cassa (si veda anche l'articolo sotto). Non tutte le amministrazioni, però, sono in condizione di apprezzare la novità. Soprattutto quando negli anni di riferimento (2003/2005) si è accertato più di quanto riscosso o si è impegnato meno di quanto pagato. Per questi enti (sono 289, come calcolato sul Sole-24 Ore del 19 novembre) la competenza mista si traduce di fatto in un aggravio dei vincoli, e in loro soccorso è intervenuta la possibilità determinare l'obiettivo con il "vecchio" criterio di cassa anche nel 2008. Un'opzione, però, che salva solo chi ha un saldo medio 2003/2005 di competenza mista positivo, e superiore a quello di cassa. Un terzo correttivo sterilizza le entrate straordinarie legate a dismissioni, che gonfiando il saldo di riferimento rischiano di alzare troppo l'asticella del Patto. Per essere davvero «straordinarie», e uscire di conseguenza dal saldo rilevante, queste entrate devono superare di almeno il 15% la media delle entrate correnti; e lo sconto è limitato alla differenza fra il totale di queste entrate e il 15% delle entrate totali. Un calcolo complesso, che comunque interessa una trentina di enti. I tanti interventi che innovano il Patto (e che interessano anche monitoraggi e preventivi, come si spiega nelle pagine seguenti) non hanno però risolto tutti i problemi. In particolare il congelamento delle basi di calcolo, che rimangono quelle del 2003/2005 e che necessitano di un

aggiornamento urgente per non vincolare la dinamica degli enti a "fossili" sempre più antichi. Ma questo tema, come un intervento di sistema sull'indebitamento, è rinviato all'anno prossimo.  
gianni.trovati@ilsole24ore.com

Foto: Il caso riguarda un Comune in disavanzo. Si ipotizza inoltre che le seguenti voci siano pari a zero e pertanto non sono prese in considerazione: - entrate da dismissioni del patrimonio destinate a estinzione anticipata di prestiti; - entrate e spese per la giustizia di cui al comma 683; - riscossione e concessione crediti (da sottrarre rispettivamente dal titolo 4 delle entrate e dal titolo 2 delle spese) I procedimenti per il calcolo

Disciplina ad hoc. Rimangono i vincoli per la spesa di personale

## **Commissariati, esclusione a metà**

Oltre alle modifiche apportate alle regole di calcolo, la Finanziaria 2008 contiene altre due norme sul Patto, entrambe di favore degli enti locali e relative al solo 2008. La prima, che riguarda la generalità degli enti, è l'articolo 3, comma 137, che prevede l'esclusione dal saldo utile ai fini della verifica del Patto dei maggiori oneri contrattuali. Riguarda una minoranza di amministrazioni, invece, il comma 386 dell'articolo 1, che proroga per il 2008 l'esclusione dal Patto degli enti commissariati. Nel 2007 le norme sugli enti commissariati sono state inserite in due commi distinti: il primo (comma 688) riguarda esclusivamente gli enti i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, stabilendo che sono soggetti al Patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Questa norma, che non è stata toccata dalla nuova legge di bilancio, rimane valida anche per il 2008. Il successivo comma 689 ha escluso dal Patto per il 2006 e per il 2007 gli enti nei quali, nel 2004 o nel 2005, l'organo consiliare è stato commissariato, oltre che per infiltrazione mafiosa, anche per i casi elencati dall'articolo 141 del Tuel (atti contrari alla Costituzione, impossibilità di assicurare il funzionamento e mancata approvazione del bilancio). Di questa norma, peraltro, Via XX settembre ha dato un'interpretazione restrittiva: la circolare 12/2007, infatti stabilisce che se un ente è stato commissariato nel 2004 è esente dal Patto per il solo 2006, mentre se il commissariamento è avvenuto nel 2005, l'esclusione opera per l'anno successivo (2007). Il tenore utilizzato dal legislatore con l'articolo 3, comma 386 non invece dovrebbe lasciare spazio ad interpretazioni restrittive (si veda il Sole-24 Ore del 19 novembre). Si deve quindi ritenere che per il 2008 siano esclusi dal Patto gli enti locali commissariati sia nel 2004 sia nel 2005, anche per una frazione di anno. Questi enti, in ogni caso, devono applicare le norme sul contenimento delle spese di personale previste dal Patto. Per garantire all'Economia tempi certi e l'esatto impatto di questa esenzione sui saldi di finanza pubblica, l'obbligo di comunicazione della situazione di commissariamento è rafforzato da una sanzione molto incisiva. Attraverso una modifica al comma 685, la mancata comunicazione al sistema Web di tale situazione secondo le indicazioni che saranno definite con apposito decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. N. T.

ANALISI

**Nel riordino prevalgono i vecchi «vizi»****MISURE «ELETTORALI»** Molti spunti interessanti sulle liberalizzazioni ma il contenimento dei costi è sacrificato alla demagogia

È una Finanziaria ricca di spunti interessanti ma, al tempo stesso, piena di contraddizioni e di concessioni ai mille interessi che affollano il mondo delle Autonomie locali. Viene così a delinarsi un quadro in chiaroscuro, dove le iniezioni di novità si alternano alla conferma di cattive abitudini. Si continua, così, a chiedere la riduzione dei costi (con piani triennali sui beni strumentali, novità interessante, che si alternano ai soliti pretesi tagli alle spese telefoniche), si prospetta una cura dimagrante per i consiglieri comunali e provinciali, e si promette la riduzione delle comunità montane (vedremo, in concreto, cosa succederà). Ancora, si pretende un piano delle consulenze, destinate così, le clientelari come le necessarie (probabilmente più le seconde che le prime) a essere sacrificate sull'altare dei luoghi comuni. L'intento è lodevole, ed è quello di ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienze della nostra Pubblica amministrazione. Al tempo stesso però si procede con le stabilizzazioni dei precari, si destinano altre decine di milioni alla assunzione di Lsu nel Mezzogiorno, si prevedono mille escamotage per consentire nuove assunzioni e miglioramenti salariali ad alcune categorie. Insomma, da una parte si fanno concessioni alla demagogia e dall'altra si dimostra poca voglia di incidere sulla vera grande questione, quella del pubblico impiego; non tanto una questione di numeri, ma di preminenza della qualità sulla quantità. Alcune novità, comunque, trovano spazio in questa Finanziaria che nel suo complesso, in altri tempi, sarebbe stata definita «elettorale» e in cui i colori non sono mai ben definiti. Cambia il Patto di stabilità interno, che l'anno passato era stato profondamente innovato ma si era rivelato penalizzante nei confronti degli enti virtuosi e rendeva impossibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. La soluzione trovata è il passaggio dalla competenza finanziaria a quella ibrida (finanziaria per la spesa corrente, di cassa per gli investimenti). All'apparenza si risolvono i problemi; in pratica è facile prevedere fin da ora le gravi tensioni finanziarie che si verificheranno negli enti che hanno un elevato ammontare di residui e che si troveranno nel 2008 a pagare gli investimenti deliberati negli anni passati. È positivo che si sia definita sul piano triennale la possibilità di impiego dei proventi dalle concessioni edilizie, perché permette agli enti di formulare le loro scelte nell'arco del ciclo di bilancio pluriennale. Ma ha senso una deroga del 75% alla destinazione naturale di tale voce (che è finanziare gli investimenti) se si vuole, in futuro, tornare alla normalità? Sarebbe stato necessario definire aliquote decrescenti e non allineate su tali percentuali. Eppure, una politica di governo e di tutela del territorio richiederebbe piani regolatori redatti in un'ottica di sviluppo sostenibile, e non finalizzati a mantenere artificiosamente gli equilibri di bilancio. Un discorso a parte, in certa misura, riguarda le partecipate pubbliche, in cui i sostenitori della libera concorrenza sono in effetti riusciti a segnare qualche punto a loro favore. Da una parte è importante la scelta di limitare l'istituzione e il mantenimento di società partecipate non necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Dall'altra è significativa la norma che regola l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi in senso di una netta propensione alle procedure competitive. Vedremo i risultati concreti di queste norme, in attesa dell'auspicato riordino dell'intero settore dei servizi pubblici locali. Per ora, di tale progetto normativo, in Finanziaria è entrata solo la parte, abbastanza innocua sul piano delle liberalizzazioni, di tutela degli interessi dei consumatori che, in verità, difficilmente servirà a cambiare in concreto le cose. Forse un'altra piccola concessione alla retorica del «cittadino che conta». Ma, speriamo, anche l'avvio di quel progetto di riforma di un settore su cui si gioca la competitività del

Sistema Paese. di Stefano Pozzoli

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sezione regionale Marche. Il Codice appalti si applica agli accordi precedenti all'entrata in vigore del testo

## **Sui contratti revisione retroattiva**

La revisione dei prezzi nei contratti a revisione periodica o continuativa, relativi a servizi e forniture, si applica anche a quei contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti), che tra le varie pattuizioni non riportano una specifica clausola in tal senso. Così si è espressa la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche, con il parere n. 2/2008, reso al Comune di Ascoli Piceno. Occorre sottolineare come l'adeguamento dei prezzi sia fattispecie allo stato disciplinata dall'articolo 115 del Codice degli appalti, in virtù del quale tutti i contratti, a esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi e forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Tale revisione deve poi essere ricondotta all'operato del dirigente responsabile dell'attività oggetto del contratto, relativo a una vera e propria istruttoria da realizzare sulla base dei dati forniti dall'osservatorio dei contratti pubblici. Rispetto all'interrogativo dell'ente se gli effetti di tale disposizione fossero dunque da ricondurre anche ad accordi negoziali relativi ad appalti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del Codice, che non prevedevano dunque alcuna clausola sulla revisione obbligatoria, la Corte ha, come visto, risposto affermativamente. La lettura della sezione è motivata con il fatto che «il carattere tassativo dell'obbligo, derivante dalla necessità di ricondurre in equilibrio il programma contrattuale, risponde all'esigenza di verificare se siano medio tempore cambiate le condizioni di mercato e procedere, di conseguenza, alla revisione dei prezzi inizialmente pattuiti tra le parti». Va anche detto che soltanto dal 1986 (con la legge 41/86) il legislatore ha esteso la disciplina della revisione dei prezzi alla categoria degli appalti di servizi e forniture. In precedenza, la revisione era infatti ammessa unicamente in presenza di una specifica clausola all'interno del contratto d'appalto. Secondo l'orientamento espresso dalla Corte, invece, è proprio l'indisponibilità del prevalente interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture «che rende inderogabile la norma sulla revisione periodica del prezzo in tutti i contratti di appalto di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuata». A prescindere dal fatto che tale possibilità sia riconducibile o meno ad una espressa previsione contrattuale. Da ultimo la Sezione ha inoltre precisato che gli eventuali adeguamenti conseguenti dalla revisione dei prezzi, andranno correttamente stanziati nel bilancio del Comune. In quanto attività coerente al principio di sana gestione dell'ente. R.Cus.

Magistratura contabile. Le richieste di parere devono basarsi su temi generali e non interferire con le funzioni di controllo

## **Corte conti, no a un quesito su due**

Nel 2007 gli enti hanno proposto 232 domande, ma la metà è inammissibile IL PRINCIPIO  
L'attenzione va concentrata sugli equilibri di bilancio, la gestione delle spese, la disciplina delle entrate e del patrimonio

Raffaele Cusmai Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono un punto di riferimento sempre più importante per le incertezze operative degli enti locali. Che spesso, tuttavia, si vedono respinte le richieste di parere perché escono dagli argini previsti per l'attività consultiva della Corte (regolata dall'articolo 7, comma 8 della legge 131/2003). Nel 2007, quasi tutte le sezioni di controllo della Corte hanno rilasciato pareri agli enti richiedenti. Tuttavia, rispetto al totale delle domande formulate, le richieste giudicate inammissibili hanno sfiorato il 50 per cento. Praticamente quasi una richiesta su due è mal posta o tratta argomenti non di pertinenza della Corte. A fronte infatti dei 232 pareri complessivamente richiesti nel 2007, quasi a tutte le sezioni regionali (eccezion fatta per la Sicilia, Valle d'Aosta e Bolzano), ben 106 (46%) rappresentano le richieste inammissibili perché incentrate su argomenti che esulano la competenza della Corte e che attengono invece, in molte occasioni, a problematiche connaturate alla gestione dell'ente. Le richieste invece giudicate positivamente, sulle quali pertanto le Sezioni hanno argomentato motivati pareri sono state 126 (54%). Va detto poi che la maggior parte delle domande è indirizzata alle sezioni del Nord (116) e a quelle del Sud (74). Più distanziate le sezioni del Centro che hanno invece complessivamente risposto nel merito a 42 quesiti. Al Nord si concentra anche la quota maggiore di domande ammissibili (60%), mentre al Centro i quesiti "bocciati" (55%) hanno superato quelli accolti. Un equilibrio perfetto tra domande ammissibili e non si registra nel Mezzogiorno. I numeri mostrano dunque che non è stato ancora esattamente compreso dagli enti locali, in quali circostanze si possa chiedere pareri alle sezioni di controllo della Corte dei conti. L'attività consultiva, come detto, è stata introdotta - ampliando le competenze sino ad allora in capo alla Corte - dalla legge la Loggia, che ha previsto per gli enti espressamente indicati la possibilità di formulare quesiti alle sezioni di controllo in materia di contabilità pubblica. Successivamente, la sezione delle Autonomie della Corte (deliberazione del 27 aprile 2004) è intervenuta nella materia fissando gli indirizzi e i criteri generali per l'attività consultiva. È stato così stabilito che, per essere ritenuta ammissibile, la domanda deve soddisfare requisiti di carattere soggettivo: natura degli enti richiedenti corrispondente alle previsioni di legge e richiesta proveniente dall'organo di rappresentanza dei medesimi. E requisiti di carattere oggettivo: attinenza della domanda con le materie della contabilità pubblica; carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito; non interferenza della domanda con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, civile e amministrativa. Ne consegue che il parere, in termini generali, può essere reso solo in via prodromica rispetto all'attività dell'ente e non può riguardare atti gestori specifici. Nella realtà, invece, molti quesiti attengono a fattispecie strettamente legate agli affari ed interessi dell'ente. Tanto basta però per essere giudicati inammissibili. In alcuni casi (in ben 9 Sezioni) la percentuale di inammissibilità è risultata addirittura pari o superiore al 50% (si veda la tabella), con picchi addirittura del 100% nelle Marche e a Trento. Tanto basta per ribadire che gli argomenti sui quali chiedere che la Corte si esprima con un parere devono riguardare non l'attività gestoria dell'ente e le sue criticità, quanto, inderogabilmente, la contabilità pubblica. In questo ambito va ricompresa, come sottolineato nella deliberazione n. 5/2006 della Sezione delle Autonomie, «l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle

entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli». E niente altro.

Pubblica amministrazione. Reclamo formale delle aziende italiane alla Commissione contro la lentezza degli enti locali

## Pagamenti in ritardo al vaglio Ue

Inapplicata la direttiva del 2000 che fissava un termine massimo di 30 giorni GLI EFFETTI Le insolvenze hanno un impatto anche sui livelli occupazionali: ogni anno determinano una perdita di 450mila posti di lavoro L'INIZIATIVA DELL'OIPA Le segnalazioni delle imprese sono state raccolte in un fascicolo, che verrà presentato domani a Bruxelles

PAGINA A CURA DI Anna Zavaritt Fino a due anni contro una media europea di due mesi. Tanto rischiano di dover aspettare le imprese italiane, soprattutto al Centro e al Sud, per essere pagate dalla pubblica amministrazione. E se in tutta la Ue il committente pubblico è rinomato per essere il «peggiore debitore» - con un ritardo medio nel pagamento di circa 10 giorni - nel nostro Paese il problema sembra essere cronico. A causa dei termini contrattuali più favorevoli - con scadenze per onorare i debiti contratti a 120 giorni, doppi rispetto alla media europea (60) - ma anche dell'ulteriore ritardo che si accumula (21 giorni, contro una media europea di 11). In sostanza, invece che in due mesi, gli imprenditori italiani in media riescono a recuperare i crediti in circa 5 mesi, con picchi di dodici in alcuni settori (infrastruttura ed edilizia, sanità) e in alcune aree geografiche. Non ricevendo risposte da Roma, ora le aziende hanno deciso di rivolgersi a Bruxelles. Si chiude proprio in questi giorni infatti la raccolta delle adesioni e segnalazioni di morosità che saranno poi presentate in un documento dall'avvocato Antonino Galletti, dell'Ufficio legale Oipa - l'Osservatorio imprese e pubblica amministrazione - sotto forma di reclamo formale alla Commissione europea. La direttiva Ue sul ritardo nei pagamenti risale al 2000 (2000/35/Ce) e già otto anni fa denunciava come un'insolvenza su quattro fosse imputabile a morosità con la conseguente perdita di 450mila posti di lavoro all'anno. Ma nonostante sia stata recepita da tutti gli Stati membri - in Italia nel 2002 (Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) - i 30 giorni dalla fornitura al saldo sono rimasti «lettera morta» spiega l'avvocato Galletti. Che spiega anche: «questo ritardo comporta a sua volta altre infrazioni alle leggi comunitarie, stabilendo di fatto una barriera d'ingresso per nuove imprese - alle quali non è garantita la certezza dei pagamenti - e attribuendo un potere arbitrale enorme a semplici tesorieri incaricati, con la riforma del federalismo fiscale, singolarmente per ogni ente a gestire i flussi di cassa». Il Commissario per le Imprese e l'industria, Günter Verheugen, ha pubblicamente riconosciuto l'anomalia il mese scorso, a seguito di un'interrogazione al Parlamento Europeo presentata da Alfredo Antoniozzi (Ppe). Ipotizzando una possibile procedura di infrazione - o quantomeno la possibilità di chiedere chiarimenti formali al Governo - in caso di provata inapplicabilità delle leggi comunitarie in materia. Proprio a questo scopo Oipa ha promosso incontri e convegni in collaborazione con le Associazioni degli imprenditori (Confindustria, Api Matera, Api Siracusa, Api Napoli, Federlazio, Unionservizi, Assisital, Aniem), raccogliendo adesioni e segnalazioni di situazioni contenziose particolarmente critiche e significative. «La situazione è gravissima in particolare in alcune aree geografiche - spiega Antonio Persici, presidente Oipa - come Lazio o Campania dove la media europea si estende drammaticamente fino a 700 giorni». Nella regione laziale, per esempio, le società che lavorano principalmente con la pubblica amministrazione - e i cui ricavi dipendono per più della metà dagli appalti pubblici, come nelle infrastrutture nella sanità o nell'ambiente - sono anche quelle che subiscono i maggiori ritardi nei pagamenti (rispettivamente di 24, 18 e 12 mesi). Ad aggravare la situazione è proprio la maggiore incidenza della Pa nei bilanci delle aziende italiane rispetto al resto d'Europa, con acquisti per un valore di 117,1 miliardi di euro l'anno. Inoltre - a causa della situazione del debito delle amministrazioni locali - spesso i debiti verso le imprese vengono cartolarizzati con un'unica operazione imponendo di fatto di accettare un pagamento molto tardivo e

limitato all'80% della somma. [anna.zavaritt@ilsole24ore.com](mailto:anna.zavaritt@ilsole24ore.com) I numeri del fenomeno

## **IN EUROPA...**

### **...E IN ITALIA**

#### **1 In Lazio**

##### *IL RECORD*

**33 mesi** Quasi tre anni. Tanto ci ha messo la Regione Lazio - ed è un primato nazionale - a onorare alcuni contratti di ristorazione collettiva nel 2006

#### **2 Nelle Marche**

##### *MAI MENO DI*

**5/7 mesi** Non va meglio al Centro. Nella regione marchigiana se al massimo ci vuole «solo» un anno per essere pagati, il ritardo non è comunque inferiore ai 5/7 mesi

#### **3 Il costo della poca puntualità**

##### *CIRCA*

**935 milioni** Quasi un miliardo di euro l'anno, tanto è il costo dei mancati pagamenti da parte della Pa che devono assumersi le Pmi a livello nazionale (Dati Confartigianato)

#### **4 Il Nord**

##### *ONERI FINANZIARI*

**458 milioni** Al Nord gli oneri finanziari dovuti al partner ritardatario sono i più alti e rappresentano circa la metà del totale

Consumi. Prometeia per Indicod-Ecr stima i costi legati ai ritardi nelle liberalizzazioni

## La concorrenza vale 2 punti di Pil

Possibili effetti positivi anche su inflazione e potere d'acquisto I SETTORI L'impatto su energia, telecomunicazioni e servizi finanziari porterebbe a una riduzione dei prezzi tra il 7 e il 15%

Rosalba Reggio Energia elettrica, telecomunicazioni e servizi finanziari ancora in deficit di concorrenza. È quanto emerge dalla simulazione elaborata da Prometeia, che ipotizza e misura i benefici per famiglie e imprese in un sistema caratterizzato dalla massima efficienza. La ricerca - che verrà presentata mercoledì al Teatro Strehler di Milano nel convegno «Concorrenza come motore della crescita» - registra i vantaggi economici per i cittadini in diverse categorie di spesa. Nella ricostruzione di Prometeia di un mercato libero e concorrenziale i maggior risparmi per i cittadini si avrebbero nell'energia elettrica (-15,3%). «Nella simulazione - spiega Paolo Onofri, segretario generale di Prometeia - si è misurata la distanza che intercorre tra il livello di prezzi sul mercato italiano e gli analoghi valori sui mercati europei. Si è poi ricavata la dimensione della riduzione di prezzo sul mercato italiano in una condizione di maggior concorrenza, tenendo conto del fatto che la composizione delle fonti di approvvigionamento dei combustibili costituisce un vincolo difficilmente superabile anche nel medio periodo». Il nodo dell'energia non è dunque nel livello di liberalizzazioni ma nei combustibili utilizzati. «Le liberalizzazioni nel settore - spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia - sono partite quasi 9 anni fa: da allora le tariffe elettriche in Italia sono aumentate del 35% per effetto dall'aumento dei prezzi del petrolio che determinano i prezzi del gas, il principale combustibile nella produzione di elettricità. Siamo infatti l'unico paese al mondo che dipende per il 50% della sua produzione da gas e olio combustibile. Gli effetti delle liberalizzazioni sui prezzi sarebbero nell'ordine dell'1%, quindi, come è già successo, ampiamente compensati dall'aumento dei costi di produzione. Occorre invece indicare con chiarezza che i prezzi più bassi nel resto d'Europa sono dovuti al diffuso ricorso a carbone e nucleare». Altro settore che avrebbe benefici da una maggior concorrenza è quello dei servizi finanziari: secondo la simulazione i prezzi al consumo potrebbero diminuire del 10 per cento. E certo nel comparto gli ultimi due anni non hanno risparmiato novità: dalla surrogazione dei mutui a tasso zero all'abbattimento dei costi di chiusura di conti correnti e conti titoli, dal trasferimento automatico delle utenze da un conto all'altro allo sforzo di chiarezza e trasparenza delle comunicazioni. Concorrenza da sviluppare anche per il settore della telefonia. E anche qui gli interventi non sono mancati: dalla portabilità del numero all'abolizione dei costi delle ricariche, dalla confrontabilità delle tariffe ai minor vincoli al recesso. I benefici di una maggior concorrenza non si limitano al positivo effetto sui prezzi. Secondo la simulazione, conclude Onofri, «l'aumento della concorrenza esplica i suoi effetti attraverso un insieme articolato di canali: la riduzione del mark-up nel processo di formazione del prezzo, l'aumento della capacità produttiva, della domanda finale, degli investimenti in innovazione dei processi produttivi e della produttività del lavoro». Benefici che, tradotti in numeri dalla ricerca, si esprimono con un incremento del Pil dell'1,7 per cento, con una flessione della stessa misura dei prezzi al consumo (effetto una-tantum e non permanente), con una crescita dell'1,4 per cento dei consumi interni delle famiglie e con un maggior reddito disponibile pari all'1,5 per cento. Insomma la poca concorrenza del paese costa e il suo prezzo è facilmente calcolabile sommando tutte le occasioni di risparmio perse dal Paese. [rosalba.reggio@ilsole24ore.com](mailto:rosalba.reggio@ilsole24ore.com) I vantaggi potenziali per i cittadini La simulazione di Prometeia misura il potenziale calo dei prezzi al consumo in diversi settori, ipotizzando un contesto di massima competitività dove vengono abbattuti tutti gli ostacoli alla libera concorrenza del mercato

**ENERGIA ELETTRICA**

**-15,3%** «La composizione delle fonti di approvvigionamento costituisce un vincolo difficilmente superabile anche nel medio periodo. Le differenze di prezzo tra il mercato italiano e i corrispondenti mercati europei mettono in luce le condizioni strutturali specifiche del settore italiano»

**SERVIZI TELEFONICI**

**-7,2%** Nonostante le recenti liberalizzazioni, il settore della telefonia potrebbe garantire, se ci fosse una concorrenza più ampia, una maggiore competitività di prezzi. Le misure più recenti sono state l'abolizione dei costi di ricarica, la confrontabilità delle tariffe, i minori vincoli al recesso e la portabilità del numero

**SERVIZI FINANZIARI**

**-10,0%** Anche il settore finanziario è stato interessato da recenti novità che hanno aumentato la competitività del mercato. Tra le più importanti la surrogazione del mutuo senza spese. Nonostante ciò una maggiore concorrenza potrebbe portare a una flessione dei prezzi superiore al 7 per cento

**BENI DI LARGO CONSUMO**

**-0,75%** Il settore della distribuzione commerciale è liberalizzato da tempo. Questo ha fatto sì che i prezzi si mantenessero spesso al di sotto dell'inflazione. Lavorando sull'innovazione tecnologica e sulla maggiore collaborazione tra la produzione e la distribuzione si potrebbero abbassare ulteriormente i prezzi

**BENI COMMERCIALI**

**-0,65%** Anche per i beni commercializzabili (beni durevoli e altri diversi da quelli di largo consumo) ci sono i margini di una flessione nei prezzi. La riduzione non è alta ma questa categoria, sommata ai beni di largo consumo, rappresenta il 40% del paniere dell'inflazione. Il beneficio per i consumatori sarebbe quindi esteso

**CARBURANTI**

**-0,15%** Difficile contenere il prezzo dei carburanti con un petrolio che viene venduto tra i 90 e i 100 dollari al barile. Anche su questo fronte però c'è spazio, seppur minimo, per lavorare sulla competitività. Tra le novità recenti la possibilità di acquistare carburante nei punti vendita della grande distribuzione. La spinta all'economia

**L'incremento del Pil****LA MAGGIOR CRESCITA DELLA RICCHEZZA DEL PAESE**

**+ 1,7%** Il maggior Pil è spiegato per più della metà dall'incremento del livello dei consumi e per il rimanente, quasi totalmente, dal maggior livello degli investimenti

**Prezzi al consumo****IL BENEFICIO SUI PREZZI AL CONSUMO PER I CITTADINI**

**- 1,7%** La riduzione finale dei prezzi al consumo si concentra soprattutto sugli alimenti e sui prodotti energetici che hanno un ruolo importante nel paniere di consumo delle famiglie

**Consumi interni****LA SPINTA AGLI ACQUISTI PER LE FAMIGLIE**

**+ 1,4%** La piena liberalizzazione dei mercati dei beni e servizi costituisce un contributo alla competitività dei nostri prodotti consentendo un aumento della domanda interna

**Reddito disponibile****LA CRESCITA DEL POTERE DI ACQUISTO**

**+ 1,5%** Il maggior potere di acquisto derivato dai prezzi più bassi e i maggiori investimenti stimolano l'occupazione e un livello di salario più alto in termini reali (ma non nominali)

I conti delle famiglie. La nostra media procapite è di 4.700 euro contro gli oltre 40mila di svizzeri e danesi

## Mutui casa, debito italiano tra i più leggeri d'Europa

MERCATO IN CRESCITA A fine 2006 secondo l'Emf lo stock nazionale di contratti «valeva» 276,1 miliardi, più del triplo del valore fatto segnare alla fine del '97

Nicola Borzi A fine 2006 la casa "pesava" per 4.700 euro nelle tasche di ciascun italiano. Questa la dimensione procapite dell'indebitamento per i mutui residenziali nella Penisola, secondo gli ultimi dati disponibili, resi noti solo lo scorso dicembre, dell'annuale rapporto Hypostat dell'European Mortgage Federation. Si tratta della federazione che raggruppa associazioni e singoli operatori del settore dei 27 Paesi dell'Unione europea, tra cui l'Associazione bancaria italiana. Di certo 4.700 euro a testa, dai neonati agli ultracentenari, possono apparire una bella somma. Ma non lo sono più se li si compara con i 7.950 euro procapite, il 70% in più, della media dei 35 Paesi europei analizzati. E sono meno della metà degli 11.590 euro che ogni cittadino dei 27 Stati membri dell'Unione europea deve a banche e finanziarie, o poco meno di un terzo dei 13.790 euro dei mutui che pesano su ciascun abitante dei 15 Paesi membri da più lunga data dell'Unione di Bruxelles. Il mutuo procapite italiano scompare o quasi, infatti, a fronte dei debiti per la casa contratti dallo svizzero medio, pari a 41.200 euro (sono otto volte di più), come anche rispetto ai 40.900 euro procapite del debito dei danesi o ai 32.770 che toccano a ciascun islandese. Il quadro non cambia molto se si raffronta l'indebitamento complessivo per i mutui residenziali con il prodotto interno lordo italiano. Lo stock di mutui per la casa, a fine 2006, era pari al 18,7% del Pil nazionale: come dire che basterebbe la ricchezza prodotta in meno di 10 settimane di lavoro (68 giorni), a ripagarlo interamente. In Europa, invece, in media ci vorrebbero quasi sei mesi. In Svizzera e Danimarca non basterebbe addirittura il Pil di un intero anno. Secondo la European Mortgage Federation, il fatto che la classifica continentale del rapporto indebitamento/Pil e del rapporto indebitamento/procapite veda la Danimarca nelle posizioni di testa si spiega con la presenza di un mercato immobiliare molto sviluppato ed efficiente e la consistenza numerica relativamente bassa della popolazione. Quanto all'Olanda, il generoso trattamento fiscale dei mutui è una delle ragioni principali dell'elevato livello nazionale del rapporto indebitamento/prodotto interno lordo. Se si guarda alle statistiche, dunque, gli italiani non primeggiano affatto nella classifica europea dei più indebitati per l'acquisto delle abitazioni. Anzi, sono molto meno indebitati non solo rispetto ai cittadini della ricca Europa occidentale, ma anche a confronto della media continentale allargata anche ai Paesi dell'Europa dell'Est. La fotografia però cambia notevolmente se, invece che allo stock di mutui residenziali a fine 2006, si guarda alla velocità con cui nell'ultimo decennio è cresciuto l'indebitamento procapite per acquistare l'abitazione. In questo caso, sempre secondo i dati dell'European Mortgage Federation, dal 1997 al 2006 l'Italia ha messo a segno un incremento medio del 15,2% l'anno, che significa una crescita cumulata di oltre il 250% nel decennio. Un valore che la pone al sesto posto sui 35 Paesi analizzati dai dati dell'Emf e al quarto alle spalle di Grecia (+29,9% di crescita media annua), Irlanda (+22,6%) e Spagna (+19,5%), se si escludono i primi due, Lituania e Polonia. Come nel resto dell'ex blocco sovietico, infatti, nei due Stati baltici le statistiche assumono un diverso significato: qui, sino al 1989, la proprietà privata era abolita, dunque il mercato immobiliare è relativamente recente e poco sviluppato, così come, in vasti strati della popolazione, solo da poco ha iniziato a passare l'idea che ci si possa indebitare a medio-lungo termine per comprare casa. La velocità con cui gli italiani si sono indebitati per comprare casa si spiega con le caratteristiche strutturali del Paese. Nell'ultimo decennio, la crescita del mercato dei mutui residenziali italiani è stata guidata anche dall'innovazione di prodotti e dall'ingresso di numerosi

nuovi operatori, tra cui alcuni stranieri. Nonostante la sua crescita impetuosa, infatti, il mercato nazionale dei mutui resta uno dei più piccoli per dimensione tra quelli dei 15 Stati membri di più lunga data dell'Unione europea. Lo stock complessivo dei mutui residenziali italiani, a fine 2006, valeva "solo" 276,1 miliardi di euro: un ventesimo del totale di 5.713,6 miliardi erogati nei 27 Paesi comunitari, cresciuti dell'11,1% in un anno. Bisogna comunque ricordare anche che in Italia i proprietari di casa sono l'80% della popolazione, a fronte del 67% della media dell'Unione a 27. Ma i debiti per la casa degli italiani sono pochi o tanti? La domanda corretta è piuttosto se siano adeguati alle loro tasche. Il vero interrogativo riguarda infatti la sostenibilità dell'indebitamento, come testimoniato dal numero crescente delle famiglie in difficoltà per il recente boom delle rate sui mutui a tasso variabile. nicola.borzi@ilsole24ore.com

Organi istituzionali. La cura dimagrante

## Il consigliere perde l'indennità

IL NUOVO LIMITE Ai membri dell'assemblea spettano solo i gettoni che non possono superare il 25% del compenso massimo del sindaco

Eleonora Della Ratta Dalle prossime elezioni amministrative la Giunta dei grandi Comuni e di alcune Province saranno un po' più esigue: il comma 26 dell'articolo 2 della Finanziaria prevede infatti che i membri di Giunta siano ridotti da 16 a massimo 12. Ma gran parte dei cambiamenti è sul fronte delle indennità: per i consiglieri collocati in aspettativa non retribuita saranno a proprio carico gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. L'aspettativa rimarrà invece per sindaci, presidenti di Provincia, presidenti e membri dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni. Tagli anche all'indennità di funzione, che non è più prevista per i consiglieri. Anche per presidenti e assessori presenti nei consorzi o in enti con più Comuni spetta un'unica indennità di funzione: verrà calcolata in base a quella prevista per un Comune con numero di abitanti pari a quelli di tutta l'area di competenza. Solo per sindaci, presidenti di Provincia e assessori le indennità di funzione potranno essere incrementate con una delibera di Giunta. Questa possibilità è però negata ai Comuni in dissesto finanziario o per gli enti che non hanno rispettato il Patto. Regole ben precise anche per i gettoni di presenza: consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Comunità montane hanno diritto a percepire un gettone di presenza per consigli e commissioni, ma in un mese non devono superare un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco o il presidente. È soprattutto il divieto di cumulo al centro dei tagli dei costi della politica: non possono percepire gettoni di presenza i parlamentari, sia nazionali sia europei, né i consiglieri regionali. Anche per le trasferte si punta sulla trasparenza: gli amministratori locali non riceveranno nessun compenso per la partecipazione a organi connessi con il proprio ruolo, mentre dovranno essere documentate tutte le spese sostenute per le trasferte: spetterà il rimborso e un forfait. Inoltre ogni amministratore potrà partecipare a una sola forma associativa comunale, tranne nel caso di consorzi resi obbligatori per legge, e potranno essere costituite associazioni o circoscrizioni di decentramento solo nelle città sopra i 250mila abitanti (fino ad oggi il tetto era di 100mila). Razionalizzazione anche della commissione elettorale: la revisione delle liste sarà fatta dal responsabile dell'ufficio elettorale, mentre l'incarico di componente della commissione sarà a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di viaggio. Sarà compito di comuni e regioni ridurre i costi dovuti alla duplicazione di funzioni. In particolare le due province autonome di Trento e Bolzano dovranno, entro la fine dell'anno, ridurre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi esecutivi dei consorzi tra i Comuni, oppure possono sopprimere qualche consorzio, stando attenti che i bilanci non siano in rosso, e passare le funzioni ad altri enti locali. Nella stessa ottica entro il 1° luglio le Regioni devono rideterminare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti affidandone la competenza o a una Provincia o a un consorzio.

## Più assunzioni per i «virtuosi»

Le amministrazioni con i conti in ordine possono aumentare la spesa DOPPIO CRITERIO Il via libera scatta per chi ha rispettato il Patto negli ultimi tre anni e mostra bassi livelli di oneri e di dipendenti CLAUSOLA SALVA-PICCOLI I maggiori costi dovuti agli incrementi contrattuali sono coperti dallo Stato solo per i municipi sotto i 5mila abitanti

Arturo Bianco Gli enti locali "virtuosi", inclusi o meno nel Patto, possono motivatamente aumentare la propria spesa per il personale. I maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio 2006/2007 rispetto ai tassi di inflazione programmati e alle previsioni delle Finanziarie precedenti sono a carico del bilancio dello Stato per gli enti non soggetti al Patto, mentre per le altre amministrazioni sono sostenuti direttamente dagli enti, ma non vanno calcolati ai fini del Patto. Sono queste le principali disposizioni dettate dalla Finanziaria 2008 sulla spesa per il personale. La possibilità di aumentare la spesa è un importante strumento di flessibilità a disposizione delle amministrazioni, visto che consente di gestire con maggiori margini di autonomia questo settore e di finanziare nuove assunzioni. Gli enti soggetti al Patto possono avvalersi di tale possibilità se l'incremento non determina effetti negativi sul rispetto del Patto nel 2008 e se soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri: avere rispettato il Patto negli ultimi tre anni, con il che si reintroduce una forma di sanzione sul personale per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto; avere un rapporto tra la spesa per il personale e le spese correnti inferiore a quello previsto dai parametri per individuare gli enti strutturalmente deficitari; non superare il rapporto medio tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati. Gli enti non soggetti al Patto, cioè i Comuni fino a 5mila abitanti, le Comunità montane e le Unioni, devono rispettare due parametri: non superare il rapporto tra la spesa per il personale e quella corrente prevista per il maturare delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%; non superare rapporto medio tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati diminuito del 20%. La Finanziaria è stata invece un'occasione perduta per definire finalmente in modo univoco che cosa si debba intendere per spesa per il personale, vista la discrepanza esistente tra le regole di contabilità, del conto annuale e del sistema Siope. Lo Stato assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2006/2007. Il principio, come accennato, vale solo per gli enti non soggetti al Patto; ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e alle Province si applica l'esclusione di questi costi dal computo del Patto. Sono a carico dei bilanci e non sono esclusi dal Patto né gli incrementi previsti dalla Finanziaria 2007, né quelli previsti dalla Finanziaria 2008. Nella Finanziaria manca la conferma che i maggiori costi determinati dai rinnovi dei contratti vanno esclusi dal calcolo dell'aumento della spesa per il personale, ma probabilmente in via interpretativa si può arrivare comunque a questa conclusione. La Finanziaria non si è neppure dimenticata dei maggiori oneri che deriveranno dal rinnovo del contratto dei segretari. Il loro finanziamento sarà garantito per tutti gli enti dal rafforzamento del principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio e, per gli enti non soggetti al Patto, dall'utilizzo di 5 milioni di euro l'anno tratti dal fondo per il pagamento degli stipendi ai segretari in mobilità. Per le assunzioni a tempo indeterminato continuano ad applicarsi le regole in vigore nel 2007. A parte il tetto di spesa, non vi sono vincoli per gli enti soggetti al Patto, mentre per i piccoli Comuni e gli altri enti esse possono essere effettuate entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Occorre infine ricordare che oggi le assunzioni a tempo indeterminato sono diventate le uniche possibili per le Pa, visto che quelle flessibili possono essere disposte solo in casi eccezionali: per esigenze stagionali, fino a tre mesi, per gli uffici di staff degli organi politici, per i dirigenti (sembra che tale

disposizione si debba intendere nel senso che sono compresi in questo ambito anche i responsabili negli enti sprovvisti di dirigenti) e per i progetti finanziati dalla Ue.

Foto: ENTI SOGGETTI A PATTO

ENTI NON SOGGETTI A PATTO

I parametri che consentono agli enti di aumentare la spesa di personale I criteri del reclutamento (\*)  
Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo I I parametri che consentono agli enti di aumentare la spesa di personale ENTI NON SOGGETTI A PATTO

Enti montani. La razionalizzazione

## Sulle Comunità parola alle Regioni

I PARAMETRI Le sorti degli organismi devono essere decise entro sei mesi in base a indicatori geografici e socio-economici

È l'articolo 2 della Finanziaria 2008 a regolare le novità che interessano le Comunità montane. La manovra prevede una riduzione del fondo ordinario di 33,4 milioni quest'anno e di 66,8 milioni per il 2009. Saranno le Regioni a riorganizzare la disciplina che regola le Comunità: entro il 1° luglio dovranno provvedere, sentiti i consigli delle autonomie locali, a ridurre le spese di gestione di almeno un terzo della quota che è stata assegnata nel 2007 alle Comunità montane di ogni singola Regione. La Finanziaria prevede una riduzione del numero delle comunità montane, ed è lo stesso articolo 2 a indicare i parametri che le Regioni dovranno seguire, basandosi su indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici. Ad essere presi in considerazione devono essere la dimensione territoriale e demografica, l'indice di vecchiaia, il reddito medio pro-capite, sulla pendenza dei terreni e l'altimetria del territorio, ma anche sul livello dei servizi offerti, la lontananza dal capoluogo di provincia e sulla presenza di attività produttive non agricole. Saranno i Comuni a doversi fare carico dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle comunità montane che saranno soppresse: mentre le regioni dovranno occuparsi della ripartizione delle risorse umane, gli enti comunali saranno responsabili dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, mantenendo i rapporti giuridici e rispondendo di tutti gli effetti, anche quelli processuali. Cambiamenti anche per le comunità montane che resteranno in vigore: con deroga all'articolo 82 del Dlgs 267/2000 dovrà essere ridotto sia il numero dei componenti degli organi rappresentativi che le indennità delle quali hanno diritto. Restano invece invariati i benefici di cui godono attualmente le Comunità in base agli «interventi speciali per la montagna» previsti dall'Unione europea. Entro il 31 luglio 2008 il Governo procederà all'accertamento delle effettive riduzioni previste dalla legge finanziaria sulla base delle leggi regionali che verranno promulgate nei prossimi mesi e delle relative relazioni tecnico-finanziarie. Se le disposizioni indicate in Finanziaria non verranno attuate la legge prevede effetti ben precisi: non appariranno più alle comunità montane i comuni capoluogo, quelli costieri o con oltre 20mila abitanti; così come saranno soppresse le comunità in cui più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro estensione sopra i 500 metri o per la metà del territorio oltre ai 500 metri sul livello del mare e con un dislivello di almeno 500 metri. Andranno a sparire anche le comunità con meno di cinque comuni, a meno che sia la stessa collocazione geografica ad impedire una formazione più ampia, mentre nelle altre comunità montane gli organi consiliari devono essere costituiti da un solo membro per ogni comune, purché sia garantita la presenza delle minoranze. Le Regioni hanno dunque sei mesi di tempo per rendere attuativi i provvedimenti con apposite leggi. E.D.R.

Finanziaria e Comuni CONTABILITÀ SOTTO LALENTE

## Monitoraggio con sanzioni

Non inviare le certificazioni equivale allo sfioramento del Patto LE CONSEQUENZE Senza la comunicazione scatta lo stop alle indennità e alle assunzioni e si imbecca la strada dell'automatismo tributario

Patrizia Ruffini Le modalità di monitoraggio del Patto sono rinviate a un successivo decreto dell'Economia, che dovrà farsi carico di definirne anche gli appositi prospetti, sia per le informazioni di competenza e di cassa, sia per la dimostrazione dell'obiettivo di miglioramento (comma 685 della legge 296/2006). È confermata la procedura introdotta dalla Finanziaria 2007 per cui tutti gli enti soggetti al Patto devono trasmettere al ministero dell'Economia, attraverso l'apposito sistema Web a cui si accede dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni relative agli andamenti del Patto, con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento. Il 31 marzo è il termine perentorio per la certificazione finale a firma del rappresentante legale e del responsabile finanziario, il cui modello per i risultati dell'anno 2007 non è stato ancora approvato. Dal prossimo anno, a differenza del 2007, l'inadempienza nell'invio dell'obiettivo programmatico e della certificazione del rispetto o meno dei vincoli sarà equiparata al mancato rispetto del Patto. Analogamente, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento farà venir meno l'esclusione dai vincoli. Una norma molto netta, che rappresenta la novità più forte in questo ambito. Si amplia inoltre l'azione sui monitoraggi che, con il Siope ormai esteso a tutti gli enti locali dal 1° gennaio 2007, può già contare sulla verifica in tempo reale di pagamenti e incassi. È previsto, infatti, al comma 685-bis, un nuovo sistema di acquisizione dei dati relativi agli accertamenti e agli impegni da affiancare al Siope, dopo che un decreto interministeriale ne avrà stabilito contenuti e modalità. Le sanzioni applicabili in caso di non rispetto degli obiettivi del Patto restano quelle definite dai commi 691-693 della Finanziaria 2007. È previsto un meccanismo di incremento automatico delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e dell'imposta provinciale di trascrizione. Il sistema prevede che, in caso di sfioramento del saldo programmatico, il Presidente del Consiglio dei ministri intimi l'ente ad adottare i provvedimenti per il rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo. Dopo questa data, se non sono state assunte iniziative, il sindaco o il presidente della Provincia, in qualità di commissari ad acta, hanno un mese di tempo per intervenire. Se dopo il 30 giugno autonomamente sono state prese le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento, scattano, le maggiorazioni automatiche: 0,3% in più sull'aliquota vigente, già nell'esercizio in corso, per l'addizionale Irpef e 5% in più per l'imposta provinciale di trascrizione a decorrere dal 1° luglio. I meccanismi sono gli stessi introdotti lo scorso anno. Per la loro prima applicazione si dovrà attendere il prossimo 31 marzo, quando gli enti che non hanno rispettato il Patto 2007 dovranno farci i conti. E questo nonostante le incertezze applicative sulle modalità di rientro nell'esercizio 2008, dato il passaggio alla competenza mista. Di tali incertezze dovrà farsi carico il ministero dell'Economia. Fra i commi della Finanziaria 2008, ancora, spuntano altre due norme sanzionatorie. Agli enti fuori Patto è fatto divieto, come per quelli dissestati, di aumentare le indennità di funzione degli amministratori fino all'accertamento del rientro dai parametri (articolo 2, comma 25, lettera d) della legge 244/2007). Mentre non possono imboccare la strada delle deroghe rispetto all'obbligo di ridurre la spesa di personale, secondo quanto disposto dal comma 557 della legge finanziaria 2007, gli enti che non abbiano rispettato il patto nell'ultimo triennio (articolo 2, comma 120).

### Altre norme in arrivo

1) Avanzi di amministrazione Un decreto del ministero dell'Interno deve disciplinare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti. 2) Circolare sul Patto Nelle prime settimane di febbraio una circolare della Ragioneria generale offrirà l'interpretazione ministeriale sulle norme della Finanziaria per gli enti locali. 3) Linee guida Corte conti A febbraio dovrebbero essere diffuse le nuove Linee guida della Corte dei conti per l'invio dei questionari relativi ai bilanci preventivi 2008. 4) Decreto Mifid È in fase di approvazione il decreto dell'Economia che applica la direttiva Mifid sui requisiti delle amministrazioni pubbliche per essere considerate operatori qualificati. 5) Certificazione Ici Entro il 28 febbraio il ministero dell'Interno deve varare i modelli con cui i Comuni certificano il gettito Ici perso per la nuova detrazione statale sulla prima casa, ai fini del rimborso. 6) Conguagli Ici Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria il ministero dell'Economia deve stabilire i criteri con cui determinare i rimborsi Ici agli enti locali per la perdita di gettito dovuta alla nuova detrazione. 7) Costi della politica Entro sei mesi il ministero dell'Economia deve quantificare, sulla base delle certificazioni degli enti, i risparmi effettivi conseguiti con il taglio ai costi della politica. 8) Comunità montane/1 Entro sei mesi le Regioni sono chiamate a riordinare le Comunità montane secondo i criteri definiti dalla manovra. 9) Comunità montane/2 Entro luglio un Dpcm deve quantificare i risparmi ottenuti con il riordino delle Comunità montane. 10) Isole minori Un Dpcm deve approvare il documento triennale di programmazione degli interventi per le isole minori 11) Dati di bilancio Un decreto dell'Economia deve approvare i modelli per la trasmissione trimestrale da parte degli enti locali dei dati contabili secondo il criterio della competenza ibrida. 12) Monitoraggio Deve essere elaborato dall'Economia un nuovo sistema di monitoraggio sui flussi finanziari degli enti locali da affiancare al Siope. 13) Spese di viaggio Un decreto del ministero dell'Interno deve quantificare il rimborso forfetario che sostituisce l'abrogata indennità di missione. 14) Anagrafe tributaria Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria un decreto dell'Economia deve determinare i casi e le modalità che consentono l'accesso degli enti locali alle banche dati dell'agenzia delle Entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate locali. 15) Strumenti finanziari Un decreto dell'Economia deve individuare le informazioni indispensabili che devono essere contenute nei contratti in strumenti finanziari sottoscritti dagli enti locali.

## Comunità montane: per 166 futuro incerto

Serena Riselli Ancora tagli per le comunità montane: a rischiare sono ben 166 enti. Durante il dibattito che ha portato all'approvazione della legge Finanziaria 2008, infatti, il legislatore ha specificato i criteri che regolano l'appartenenza dei comuni a una comunità montana. Non solo. I commi dal 17 al 22 dell'articolo 2 della manovra spiegano come dovrà essere modificata la governance dei territori montani e cosa accadrà se le regioni decideranno di non intervenire per ridefinire le comunità montane. I loro confini dovranno, infatti, essere ridisegnati dalle regioni secondo un obiettivo di razionalizzazione dei costi. Il Parlamento ha lasciato alle amministrazioni regionali sei mesi per decidere, ma allo scadere del periodo (la data stabilita è il 31 luglio 2008), la situazione attuale verrà comunque modificata secondo le restrizioni presenti in Finanziaria. Pertanto, qualora le Regioni non dovessero intervenire, ci sarà una doppia scrematura, che porterà i comuni montani a passare da 4.201 a 2.361, mentre le comunità montane saranno quasi dimezzate, diventando 189 (attualmente sono 355). Per quanto riguarda i comuni, cesseranno di appartenere alle comunità montane quelli capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20mila abitanti. Le comunità montane, invece, saranno costituite in base a un criterio altimetrico: almeno la metà dei comuni che ne fanno parte, infatti, dovrà avere l'80% della superficie al di sopra di 500 metri di altitudine; o il 50% della superficie sopra i 500 metri e un dislivello non minore ai 500 metri, (nelle regioni alpine il minimo è 600 metri). In ogni caso, saranno soppresse le comunità montane che risulteranno composte da meno di 5 comuni. A cambiare è anche la definizione dei territori, che non sono più montani, ma diventano, secondo il legislatore, "eleggibili". Questo perché «in Italia non c'è ancora un concetto condiviso di cos'è la montagna e cosa significa "montanità" - spiega il commissario straordinario dell'Imont (Istituto nazionale della montagna), Luigi Olivieri -. Infatti, la Finanziaria interviene sulla governance dei territori montani e non sulla loro definizione». La norma, infatti, prevede che l'amministrazione del comune potrà scegliere una sola forma a cui aderire. «Questo vuol dire - precisa Olivieri - che i territori che faranno parte delle comunità montane non potranno far parte di nessun altro esercizio sovracomunale, con un conseguente taglio dei costi amministrativi». Per quanto riguarda il concetto di "montanità", invece, è allo studio un disegno di legge per stabilirne una descrizione che si basi su criteri fisici: ad occuparsene, prima della crisi di Governo, era stata il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta. «La vecchia definizione - afferma il Commissario del l'Imont - risale alla cosiddetta legge Fanfani del 1952 e va modificata. A questo sta lavorando un gruppo di ricercatori che proverà a dare una base scientifica al concetto. A mio parere i fattori principali dovranno essere l'altimetria, la pendenza e il clima. Questi saranno i criteri preponderanti, a cui dovrà poi essere aggiunto il fattore socio-economico della "marginalità"». La palla passa ora alle Regioni. «Speriamo che utilizzino la loro potestà legislativa - sottolinea Olivieri -. L'Imont ha comunque inviato una lettera a tutti i presidenti regionali offrendo aiuto e consulenza legislativa».

Finanziaria e Comuni I BENI DELL'ENTE

## Al Consiglio spetta un esame puntuale su ogni partecipata

La scelta di eventuali dismissioni richiede delibere per i singoli casi CRITERI DA CIRCOSCRIVERE Società legittime unicamente per le funzioni fondamentali ma il riferimento ai servizi di interesse generale rischia di ampliare le deroghe

Stefano Pozzoli Difficile per il mondo delle partecipate pubbliche trovare una tregua. Infatti, nonostante il rinvio della riforma Lanzillotta al Senato, il Governo è comunque intervenuto in materia, con una norma molto restrittiva, riferita sia agli enti locali sia alle altre Pa, che necessita però di chiarimenti. Per l'articolo 3, comma 27, le Pa «non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Un divieto perentorio, ma che meriterebbe più di una precisazione. Quali sono, per cominciare, le «finalità istituzionali» di un ente locale? Per esse devono intendersi, a nostro giudizio, le sue «funzioni fondamentali». L'utilizzo di un termine diverso si giustifica con il fatto che la norma è di carattere generale. Meglio vederlo scritto almeno in una circolare, però. Ancora, è difficile capire cosa sia «strettamente» necessario a svolgere le proprie funzioni. Lo è, per esempio, una società che realizza prodotti o servizi intermedi? A rigore no, perché si tratta di attività che può svolgere egregiamente il mercato. Eppure ci sembra di poter affermare il contrario perché, altrimenti, sarebbe stato quanto meno ragionevole abrogare esplicitamente l'articolo 13 del decreto Bersani. Anche qui un chiarimento sarebbe utile. Peraltro, a una visione molto restrittiva dell'ammissibilità delle esternalizzazioni si contrappone, nel medesimo comma, una deroga tanto vaga quanto omnicomprensiva: «è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società». È di interesse generale una televisione locale? Lo è un bar o uno studio dentistico? Anche qui delimitare i confini del ricorso ad una deroga che evidentemente non è pensata per gli enti locali, bensì per lo Stato, sarebbe quanto mai opportuno. Rilevante, ancora, è il comma 28: «L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27». Ai Consigli comunali e provinciali è quindi assegnato il ruolo di ripensare la strategia di intervento dell'ente attraverso società strumentali, e verificare l'esistenza dei requisiti di legge. Visto il tenore della norma, e gli effetti del mantenimento o della eventuale dismissione delle partecipate, non potrà essere fatta una «delibera omnibus», che riguardi tutte le partecipazioni. Serve invece l'assunzione di una decisione per ogni singolo caso. Si deve fare in fretta, per altro, perché ai sensi del comma 29 le eventuali dismissioni vanno realizzate, con procedura di evidenza pubblica, «entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore» della legge, e non dal momento della delibera di Consiglio. Definita invece con maggiore puntualità è la disciplina da seguire per le nuove esternalizzazioni (commi 30, 31 e 32). Anzitutto è richiesta l'adozione, sentite le organizzazioni sindacali, di provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate; occorre inoltre provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. È fatto espresso divieto di mantenere il personale nell'organico dell'ente quando si decide di affidare il servizio a una società terza. Una norma apparentemente di buon senso, resa però necessaria da quanto troppo spesso accade. Si prevede poi che (comma 31), fino a quando non si proceda alla rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto però del personale trasferito. A rafforzamento di tutto ciò è l'ulteriore onere a

carico dell'organo di revisione: «Asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie» e trasmettere una relazione alla Funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, «segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti». E dire che la Finanziaria 2007 aveva classificato tale organo nel novero degli inutili «costi della politica».

Gestioni pubbliche. Dopo mezzo secolo di tentativi spesso a vuoto la Finanziaria cambia strategia

## Enti inutili, tagli mirati

Per 11 realtà riorganizzazione entro giugno o soppressione

Davide Colombo La ghigliottina lascia il posto al bisturi. A giugno, se non verranno attivate azioni di riordino o razionalizzazione finalizzate al taglio della spesa, undici enti pubblici statali saranno automaticamente e definitivamente soppressi. Un po' poco, si dirà, vista la giungla di istituti, comitati, unioni, leghe e consorzi sopravvissuti a oltre 50 anni di tentativi di liquidazione. Ma il segnale è forte. Buttato alle ortiche con la Finanziaria 2007, lo strumento della legislazione a termine (sunset legislation) si è sempre rivelato fallimentare perché utilizzato genericamente per tutti gli enti inutili, con il rimando al Governo dei decreti attuativi. Deleghe mai esercitate: l'ultima è scaduta il 30 giugno e, oltre alla razionalizzazione della pubblica amministrazione, prevedeva proprio l'individuazione di enti da liquidare. Questa volta però l'operazione si raffina, la ghigliottina viene recuperata ma per effettuare, appunto, un'operazione chirurgica, con l'indicazione del numero preciso dei soggetti che verranno tagliati. Come a dire: si riparte da pochi per garantirsi il risultato che, se sarà raggiunto, potrà essere replicato nei prossimi anni. Tanti tentativi falliti La prima legge organica per cancellare gli enti inutili risale al 1956. Nel mirino del legislatore sono entrati da allora circa 827 enti e gestioni pubbliche: 732 le chiusure effettive, con un incasso per lo Stato di 1,35 milioni di euro dalla vendita degli immobili. Pochissima cosa, ha rilevato la Corte dei conti in una relazione presentata al Parlamento lo scorso 30 luglio. Restano in vita almeno 110 enti «censiti come inutili», tra cui istituti di rilievo come l'Inam, l'Enaoil, l'Omni, la Gescal, l'Enalc, per non parlare dei numerosi organismi sopravvissuti ai vari tentativi di liquidazione che si sono succeduti dagli anni Settanta, con le riforme della sanità e del parastato e poi con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. Negli anni Novanta, con la stagione delle privatizzazioni, s'è tentata poi la strada della trasformazione in società per azioni di molti enti le cui funzioni uscivano dal perimetro pubblico. Ma per capire che il percorso è ben lungi dall'essere concluso basta sfogliare le ultime finanziarie dal 2002 al 2007: «quando il legislatore ha riproposto lo strumento della scure automatica per razionalizzare gli enti pubblici senza individuare nominativamente i soggetti interessati - spiega Monica Parrella, capo dell'ufficio legislativo del ministero per l'Attuazione del programma di Governo - il provvedimento è puntualmente fallito». La via dei risparmi certi L'anno scorso il Governo si era limitato a perseguire risparmi certi, sul fronte degli enti non territoriali le cui funzioni sono state trasferite alle Regioni o ad altre amministrazione, con un taglio lineare del 10% sui bilanci; una misura che ha assicurato meno spese per 205 milioni di euro. Quest'anno il taglio è stato confermato come strumento di salvaguardia: vada come vada con la soppressione altri, risparmi saranno comunque realizzati (per 310 milioni) con un nuovo taglio ai bilanci. Ma la Finanziaria 2008 ha introdotto altre novità per cercare di invertire il trend fallimentare delle legislazione prodotta negli ultimi decenni per razionalizzare gli enti. La prima è il divieto per tutti gli enti pubblici di istituire uffici di diretta collaborazione, prerogativa ora strettamente limitata alle strutture poste alle dirette dipendenze di un vertice politico (ministeri, presidenza del Consiglio o Regioni). La seconda, di più difficile attuazione, prevede invece il taglio del 30% dei componenti degli organi collegiali degli enti. La nuova politica di rigore, naturalmente, poggia anche questa volta sulle spalle della presidenza del Consiglio, cui sono demandati i provvedimenti attuativi (era previsto anche il concerto di due ministeri: Attuazione del Programma e Innovazione e riforma della pubblica amministrazione; dicasteri ora in forse nell'eventuale Esecutivo del dopo crisi). E la scelta di puntare su una lista di prescrizione e non più, come avvenuto finora, sull'universo di questi soggetti pubblici, dà già i primi risultati. La Fondazione

"Il Vittoriale degli italiani", secondo quanto anticipano fonti di palazzo Chigi, avrebbe formulato una proposta di privatizzazione pur di evitare la soppressione. Mentre per il "Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani" sarebbe invece pronto il decreto di chiusura. I salvati Come per tutte le novità, anche quella della lista di prescrizione non è nata senza incertezze. Nel testo inviato alle Camere, il Governo puntava ad affondare la lama del bisturi su 17 enti, che poi si sono ridotti a 11. Tra i salvati nella bagarre degli emendamenti ci sono nomi altisonanti come la Lega navale italiana o la Fondazione Guglielmo Marconi (difesa da parlamentari emiliani di entrambi gli schieramenti), e piccole realtà come l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (salvato con un intervento del senatore Francesco Storace accolto dalla maggioranza) e l'Istituto Beata Lucia di Narni. Salvo anche l'Ente nazionale risi, un soggetto già di diritto privato con un bilancio di 7 milioni di euro, che dà lavoro a un centinaio di dipendenti e che assicura il monitoraggio del complesso mercato del riso italiano. L'ente si autofinanzia con i versamenti di un'esazione dovuta per l'acquisto del riso da parte degli industriali del settore (30 centesimi di euro per ogni quintale) e a salvarlo dall'elenco dei "sopprimibili" è stato il ministro delle Politiche agricole, Paolo De Castro.

Foto: Scampato pericolo. La Fondazione Guglielmo Marconi (nella foto, la sede) non è più fra gli enti a rischio

### **CINQUANT'ANNI DI LEGGI**

Legge 4 dicembre 1956 n. 1404 Ha previsto la soppressione degli «enti di diritto pubblico e degli altri enti in qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale», i cui scopi fossero «cessati o non più perseguibili o che si fossero trovati in «condizioni economiche di grande dissesto» o «nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari» Legge 20 marzo 1975 n. 70 «Disposizioni sull'ordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» (cosiddetta legge sul parastato) Dpr 24 luglio 1977 n. 616 Prevedeva la soppressione o la trasformazione in enti di diritto privato di tutti quegli enti pubblici le cui competenze fossero state trasferite o delegate alle Regioni ordinarie nel frattempo istituite Leggi 17 agosto 1974 n. 386; 29 giugno 1977 n. 349; 23 dicembre 1978 n. 833 Con la realizzazione del servizio sanitario si punta alla soppressione degli enti pubblici gestori di forme di assistenza sanitaria Leggi 29 gennaio 1992 n. 35; 8 agosto 1992 n. 359; 30 luglio 1994 n. 474 Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissioni degli immobili Legge 15 giugno 2002 n. 112 Snellite le procedure di soppressione e liquidazione degli enti pubblici Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) Delega al Governo per l'individuazione degli enti pubblici, delle amministrazioni, delle agenzie e degli altri organismi al fine di trasformarli in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, fonderli, accorparli o sopprimerli Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) Il Governo è demandato a emanare provvedimenti di delegificazione con l'individuazione degli enti pubblici da non sopprimere (ma i provvedimenti di riordino vengono sempre prorogati) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) Nuove disposizioni per il riordino degli enti Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) Nuovo provvedimento di riordino con l'individuazione di un elenco di enti da sopprimere

Opere pubbliche. Un segmento ancora di nicchia

## Gare deserte, non decolla il leasing immobiliare

IL QUADRO Delle dodici licitazioni per locazioni «in costruendo» indette nel 2007 sono arrivate a conclusione cinque procedure

Massimo Frontera Il mercato del leasing immobiliare nelle opere pubbliche - codificato dalla Finanziaria 2007 - comincia a muoversi, ma resta ancora ben lontano da una piena entrata a regime. Dalle poche gare che hanno fatto da battistrada nel corso del 2007, appare chiaro che il leasing è stato finora utilizzato molto poco. Il bilancio condotto sull'intero 2007 appena trascorso (e pubblicato più in dettaglio nel numero di «Edilizia e Territorio» in distribuzione da oggi) ritrae un segmento ancora di nicchia: poche opere di piccolo calibro (meno di 10 milioni), pochissime opere di media consistenza e, infine, nessuna grande opera. Vale la pena di precisare che l'analisi è circoscritta al solo comparto del leasing cosiddetto "in costruendo", cioè finalizzato a costruire l'opera. Cosa diversa del leasing immobiliare tout court, finalizzato cioè ad acquistare un fabbricato già costruito. Più in dettaglio, nel 2007, sono state pubblicate 12 gare di leasing pubblico in costruendo; di queste, solo cinque sono arrivate all'aggiudicazione. Tutte le altre sono state invece più sfortunate, o perché snobbate dal mercato o perché contestate dagli operatori e infine sospese. Prospettive nere, dunque? Non esattamente. Il leasing - dicono a una sola voce imprese di costruzione e società finanziarie - ha tutte le possibilità di affermarsi e diffondersi. «Anche nel caso del project financing - ricorda Riccardo Giustino, vicepresidente dell'Ance per le opere pubbliche - ha richiesto un lungo periodo di rodaggio, e oggi è affermato». «Ogni giorno veniamo contattati da enti locali che vogliono sperimentare il leasing immobiliare», dice Francesco Pastore, di Banca Italease. «Stanno per uscire bandi di consistente dimensione - confida Fabio Vidoni, di Banca Opi - e più in generale le amministrazioni sono sempre più interessate ad acquisire informazioni». Questa proiezione ottimistica deve però fare i conti con un bilancio che per ora è scoraggiante. Proprio la gara maggiore dell'anno - quella dell'Azienda sanitaria 15 di Padova da 21,6 milioni - è stata sospesa. Motivo? Il bando, pur riguardando la realizzazione di un'opera pubblica, è stato classificato come appalto di servizi finanziari. La gara è stata immediatamente contestata da un'associazione di categoria; ne è seguita una richiesta di chiarimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. «Non potevamo fare altrimenti - si difende la Asl, per bocca del responsabile del procedimento - visto che una recente norma regionale ci impone di classificare l'appalto di leasing immobiliare in costruendo come una gara di servizi finanziari. Abbiamo sospeso la gara ma siamo intenzionati a riproporla, eventualmente adeguandoci a quanto ci dirà l'Autorità; e poi aspettiamo l'uscita del regolamento sui contratti pubblici». E infatti il regolamento (approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre) non è avaro di novità sul leasing immobiliare. L'articolo 114, interamente dedicato a questo strumento, introduce l'avvalimento fra soggetto finanziatore e impresa di costruzione. Come è noto l'avvalimento è l'istituto, recepito dalle norme europee, che consente a un'impresa che intenda partecipare a una gara di avvalersi dei requisiti posseduti da un'altra impresa "avvalente". «Il soggetto finanziatore (...) - recita l'articolo 114 del regolamento - deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari a eseguire l'appalto». Ma non finisce qui. Il regolamento consente ai general contractor di realizzare in leasing opere diverse da quelle della legge obiettivo, superando un limite imposto dal codice, e di mandare in gara l'opera con il progetto preliminare.

**IN COLLABORAZIONE CON IL SETTIMANALE Edilizia e Territorio**  
**[www.edilziaterritorio.ilsole24ore.com](http://www.edilziaterritorio.ilsole24ore.com)**

**Sul prossimo numero di Edilizia e Territorio: imprese edili, 2007 archiviato senza sconto contributivo dell' 11,50%**

I progetti finanziati. Regioni, Province e associazioni

## Si decide con il bando

Per quanto ridimensionate rispetto alle aspettative, le risorse destinate al fondo a favore dei consumatori risultano comunque significative. Il picco lo si è avuto nel 2004, con 55 milioni a disposizione, mentre nel 2007 si potrà contare su meno della metà: 24,6 milioni, per 6,4 dei quali esiste già il decreto di ripartizione, mentre per gli altri 18 ci si deve ancora pensare. Una volta messe a punto le linee d'azione - le misure spaziano, per citarne solo alcune, dalle attività di informazione e promozione al finanziamento di progetti di regioni, province, associazioni di consumatori, alla lotta alla contraffazione e ai prodotti pericolosi, al monitoraggio dei prezzi - si stipulano apposite convenzioni con enti pubblici (per esempio, a seconda dell'intervento, l'Autorità per l'energia, l'Enea, la Rai, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, Unioncamere) oppure vengono bandite le gare. E questo quando si tratta di finanziare i progetti proposti dalle regioni, dalle province e dalle associazioni dei consumatori (da quest'anno sono ammessi anche i gruppi di associazioni di consumatori). Per esempio, nel 2003 - anno in cui sono partite le iniziative - i progetti presentati sono stati 150, di cui 110 sono stati considerati idonei e 86 hanno ricevuto il finanziamento, per un totale di 27,3 milioni. Una volta individuati i soggetti a cui affidare le diverse iniziative e, dunque, attribuiti gli impegni di spesa, si passa all'erogazione vera e propria delle somme, che avviene per tranches. Gli stati di avanzamento delle attività sono valutati da commissioni (miste o composte soltanto da rappresentanti del ministero) e in base al loro responso si procede al pagamento delle altre quote. In caso di valutazione negativa, i finanziamenti vengono revocati. Finora - spiegano al ministero dello Sviluppo - i progetti annunciati sono stati, nella gran parte dei casi, tutti portati a termine. Solo nel 2003 si è verificato un mancato utilizzo di 1,7 milioni (sui 27,3 stanziati per i progetti di regioni, province e delle associazioni) attribuibile a revoche, a minori spese e anche a rinunce. Nel 2004, poi, dei 10 milioni destinati ad attività di promozione e formazione, affidate a Unioncamere, sono risultati inutilizzati 2,5 milioni, riassegnati quest'anno con un decreto ad hoc, al momento all'esame, insieme a quello di ripartizione dei 6,4 milioni del 2007, della commissione Attività produttive della Camera e della commissione Industria del Senato.

Qualità dei servizi IL SETTORE IDRICO

## Acqua, sanzioni con il contagocce

Prevale l'autoreferenzialità nei controlli sulle interruzioni e sugli sprechi CHI VALUTA L'EFFICIENZA

PAGINA A CURA DI Fabrizio Patti Autoreferenzialità e disomogeneità. Queste le accuse che si porta dietro da anni il sistema dei controlli nel settore dei servizi idrici. Due novità potrebbero però cambiare le carte in tavola: da una parte, il comma 461 dell'articolo 2 della Finanziaria (vedi Il Sole-24 Ore del 14 gennaio), che ha previsto ogni anno un monitoraggio della qualità sotto diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ato e una sessione di valutazione del servizio con le associazioni di consumatori. Dall'altra parte, l'istituzione di un'autorità indipendente, o per meglio dire l'attribuzione anche dei servizi idrici sotto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg). Progetto, questo, inserito nel disegno di legge sul riordino delle Authority, da più di un anno fermo in Parlamento. Autoreferenziali e frammentati Attualmente il sistema di controlli disciplinato dalla legge Galli del 1994, poi sostituita dal Codice dell'Ambiente del 2006, prevede un sistema stratificato di valutazioni. Sul lato della qualità chimico-fisica il controllo è di competenza delle Asl. Sul lato del servizio la valutazione spetta invece alle Aato, Autorità degli ambiti territoriali ottimali, ossia gli organismi composti da più enti locali corrispondenti solitamente al territorio di province o regioni. Le Aato stipulano con i gestori il contratto di servizio, nel quale sono previsti le obbligazioni e gli standard da rispettare. Il controllo avviene tramite la richiesta di dati su spese, investimenti, risposte ai call center e gli altri aspetti previsti nel contratto. Ci sono inoltre ispezioni da parte di strutture tecniche. Ogni tre anni l'Aato redige un rapporto davanti agli enti locali: se le misure prese sono insufficienti, possono scattare sanzioni. A questo punto, però, i nodi arrivano al pettine. «In effetti le sanzioni sono molto insufficienti rispetto a quelle che sarebbero necessarie - spiega Luciano Baggiani, presidente dell'Anea, associazione nazionale enti d'ambito -. Il motivo è da ricercarsi nel conflitto d'interesse che può esserci tra Aato e aziende». In pratica, le Aato sono composte dai rappresentanti degli enti locali, che nella maggior parte dei casi sono anche azionisti totalmente o in parte delle società di gestione. In altri casi, come a Torino e Roma, esiste un'agenzia per la valutazione dei servizi pubblici locali, alle dipendenze del consiglio comunale e non della giunta, che si pone come soggetto valutatore maggiormente autonomo. Nella comparazione di dieci grandi gestori italiani effettuata dalla fondazione Civicum (vedi tabella), emerge così che l'Arin di Napoli registra una durata media delle interruzioni programmate sette volte maggiore rispetto alla Smat di Torino. Dati, però, che dipendono anche dalla conformazione del territorio. Meno correlabili a questa sono le differenze nella risposta ai reclami: l'Acquedotto Pugliese impiega 32 giorni (al di sotto dello standard previsto, di 45 giorni), mentre l'Acegas-Aps nella provincia di Padova cinque. Così come salta all'occhio la differenza nelle analisi annue sull'acqua potabile: solo 2.500 quelle della Vesta di Venezia, contro le 228.325 del l'Acea di Roma. Due strade per l'Autorità Salendo di livello, le Regioni hanno il compito di definire gli Ato e redigere uno schema di contratto di servizio. La differenza tra regione e regione è molto forte; cambia molto «il modo di riempire di contenuti il contratto di servizio», come confermano anche dall'Anea. C'è infine il Comitato per la vigilanza delle risorse idriche presso il ministero dell'Ambiente. Ha il compito di presentare una relazione annuale al Parlamento sulla situazione degli Ato, nei cui confronti ha anche funzioni ispettive e la possibilità di citarli al Tar. La sua attività è però limitata dall'esiguità delle strutture. Lo stesso Comitato, nel 2005, denunciava che a fronte di 43 persone necessarie in organico ne erano presenti solo otto, di cui due a tempo parziale. Per questi motivi sono in molti a chiedere l'abolizione del Coviri e la sua sostituzione con un'Autorità indipendente. «Il Coviri va chiuso, perché non serve a nulla - incalza Giustino Trincia, vicesegretario dell'associazione

Cittadinanzattiva -. Siamo invece favorevoli al controllo da parte dell'Aeeg». D'accordo anche l'associazione delle aziende Federutility, per cui sarebbe però meglio un'autorità apposita. Come chiede a gran voce anche l'Anea: «Mettere l'acqua sotto l'Aeeg sarebbe una iattura - dice Baggiani -. I mercati sono molto diversi e anche nel Regno Unito, dove avevano unificato le authority, hanno poi dovuto fare marcia indietro». [fabrizio.patti@ilsole24ore.com](mailto:fabrizio.patti@ilsole24ore.com) Terzo di una serie di articoli Le precedenti puntate sono state pubblicate lunedì 14 e lunedì 21 gennaio

### **LE SOCIETÀ**

La Finanziaria cambia poco Le aziende non sembrano credere che il coinvolgimento dei consumatori nella valutazione del servizio rappresenterà una rivoluzione. «La partecipazione delle associazioni dei consumatori avviene già, attraverso il Garante del servizio idrico integrato, figura preposta alla tutela degli interessi degli utenti», sottolineano all'Acea di Roma. «A seguito della Finanziaria non avremo modifiche rilevanti, in quanto l'azienda già monitora i parametri fissati nel contratto di servizio e nella carta dei servizi» fanno sapere invece dall'Arin di Napoli. Poca fretta all'Acquedotto Pugliese: le disposizioni si applicano ai nuovi contratti di servizio e quello attuale scadrà tra 18 anni. Dalla Smat di Torino precisano invece che «è in corso di definizione un programma di monitoraggio più articolato, che sarà condiviso con le associazioni dei consumatori». Numeri poco fluidi

Finanziaria 2008. Nove casi, dai riallineamenti alle società non operative

## La rivoluzione silenziosa delle imposte sostitutive

Sempre più spesso il Fisco adotta il prelievo fisso LE MOTIVAZIONI Le scelte del legislatore, come l'abbandono di EC, sono finalizzate a eliminare valutazioni e regole difformi

Riccardo Giorgetti Benedetto Santacroce Finanziaria 2008 all'insegna delle imposte sostitutive. Il legislatore, forse come mai prima, le ha introdotte o riproposte in molte ipotesi: per correggere i disallineamenti tra Fisco e bilancio, per offrire ai contribuenti alcune opportunità di rivalutazione di partecipazioni e di terreni, per consentire la dismissione o la trasformazione di alcune attività soggette a particolari regimi fiscali, per aderire a nuove forme di tassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (si veda l'elenco completo nella tabella riportata qui a fianco). L'opzione adottata - una sorta di rivoluzione silenziosa - realizza, contemporaneamente, effetti di semplificazione e di convenienza che in relazione alle singole misure si intrecciano in misura differente. Per questo occorre valutare le conseguenze dell'adesione alle sostitutive in modo combinato allo scopo di individuare i reali vantaggi. Se per alcune misure - come quelle relative alle operazioni straordinarie - è prevalente la semplificazione, in altre (dismissioni di beni strumentali) l'aspetto "forte" è quello della convenienza (si veda l'intervento pubblicato qui sotto).

**Regole civili e tributarie** Con la fine dell'era delle deduzioni extracontabili e, in particolare, della facoltà di stanziare in bilancio ammortamenti anticipati o accelerati, il quadro EC di Unico è destinato a una lenta, ma certa scomparsa. Per questa ragione, il comma 48 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 ha introdotto la facoltà di recuperare a tassazione l'eccedenza dedotta fino al 2007 a norma dell'articolo 109, comma 4, lettera b) tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva pari a quella prevista per le operazioni straordinarie. La stessa andrà pagata in tre rate annuali del 30% nel primo e nel terzo anno e del 40% nel secondo. Un aspetto importante della norma è che il riallineamento dei valori non deve necessariamente riguardare tutte le differenze evidenziate in EC, ma può essere anche parziale anche se va sempre richiesto per classi omogenee. In alternativa, le società potrebbero optare per l'eliminazione del vincolo di disponibilità sulle riserve in sospensione pagando una sostitutiva dell'1% che, però, non ha alcun effetto sui valori fiscali.

**Operazioni straordinarie** Con l'eliminazione del regime realizzativo nei conferimenti d'azienda, le operazioni straordinarie, fatta eccezione per la cessione d'azienda, diventano totalmente neutrali dal lato tributario. Pertanto, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i conferimenti - così come già accadeva per le fusioni e le scissioni - non potranno essere più utilizzati per evidenziare plus/minus valori fiscalmente rilevanti. Di conseguenza, i soggetti beneficiari delle operazioni sono costretti a tenere un "doppio binario" tra i valori civilistici e quelli fiscali attraverso la redazione del quadro RV della dichiarazione la cui compilazione, a volte, può risultare alquanto complicata. Tutto ciò, però, può essere eliminato attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva "a scaglioni" da parte dell'impresa conferitaria, ovvero beneficiaria della fusione o della scissione inserita dall'articolo 1, comma 46 della legge 244/2007. La misura della tassazione varia in base alla consistenza degli ammontari affrancati, per cui fino a 5 milioni l'imposta è del 12%, oltre 5 e fino a 10 milioni del 14% e del 16% oltre i 10 milioni. L'affrancamento riguarda soltanto i beni strumentali materiali e immateriali, compreso l'avviamento, e può essere richiesto per riallineare i valori non solo delle operazioni poste in essere dal 2008, ma anche per quelle realizzate entro il 2007 per le differenze ancora esistenti alla chiusura di questo esercizio. In entrambi i casi, comunque, il riallineamento non deve necessariamente riguardare - all'interno delle immobilizzazioni interessate - tutte le poste disallineate, ma può essere limitato ad alcune di esse. Resta però da chiarire la portata di questo utilizzo parziale: infatti, mentre la norma

sull'affrancamento del pregresso dispone che con decreto attuativo si individueranno limiti minimi, nulla si dice nel caso della nuova imposta sostitutiva per le operazioni straordinarie. E da qui potrebbe derivare la facoltà del riallineamento di singoli beni. Imprese non operative La Finanziaria ha riaperto i termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in favore delle imprese non operative già previste dalla legge 296/2006. L'opportunità - offerta a tutte le imprese considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 - appare particolarmente allettante stante la tassazione sostitutiva alquanto ridotta e addirittura minore rispetto al precedente provvedimento. L'articolo 1, comma 129, dispone, infatti, che sul reddito d'impresa prodotto durante la liquidazione si debba applicare un'imposta sostitutiva Ires/Irap e per l'affrancamento delle riserve in sospensione pari al 10%, mentre per i saldi di rivalutazione l'aliquota impositiva è ridotta al 5 per cento. La mappa della manovra

Fisco locale LE SCELTE DEL 2008

## Irap più leggera in sette Regioni

Dal Trentino Alto Adige alla Sardegna tagli per attrarre investimenti

Gianni Trovati Il federalismo fiscale viene di nuovo risucchiato nel gorgo degli interventi futuribili, e la sua assenza si sente. Nel panorama incerto del Fisco regionale, e soprattutto in quello "sospeso" del Fisco comunale, bloccato da una impossibilità di decidere. Nelle Regioni le notizie più numerose (quasi tutte buone) sono destinate alle imprese, che in 7 casi su 21 (contando le Province autonome di Trento e Bolzano) incontrano sgravi più o meno consistenti nell'imposta sulle attività produttive. I più generosi si affacciano in Trentino Alto Adige, dove le due Province hanno messo in campo per il 2008 manovre sull'Irap quasi fotocopia. A ulteriore riprova, se ce ne fosse il bisogno, che se il federalismo fiscale abbandonasse le secche del dibattito infinito per passare all'attuazione potrebbe innescare una competizione positiva fra i territori, con il portafoglio dei contribuenti al centro della contesa. A Trento e Bolzano è successo questo, ed entrambe le Province hanno messo sul piatto un taglio generalizzato dello 0,5%, e un ulteriore mezzo punto selettivo: che in Alto Adige premia chi decide di rinunciare ai contributi provinciali, mentre a Trento alleggerisce il conto alle imprese che puntano sui contratti a tempo determinato e sul valore della produzione. Non è un caso che l'unico abbozzo di competizione fiscale si verifichi sull'Irap, che pur tra contraddizioni sta compiendo nuovi passi verso la sua regionalizzazione (dal 2009 dovrà essere re-istituita dai Governatori). E la Sardegna, per attirare ricchezza, rinuncia a 45 milioni in tre anni e offre uno sconto di mezzo punto a chi apre una sede in Regione, e riserva tagli consistenti (fino al 50% del capitale investito) a chi decide di impegnarsi nella ricerca e nell'innovazione. Chi aumenta il valore della produzione o assume nuovo personale incontra un taglio dell'1% anche in Valle d'Aosta. Se ci si allontana dalle gioie dell'autonomia statutaria gli sconti perdono peso e si rivolgono a categorie specifiche (le scuole materne autonome in Lombardia, le coop nelle Marche, le ex Ipab in Veneto), ma mostrano comunque la spinta dei Governi regionali a non strozzare il Fisco d'impresa. E il federalismo fiscale funziona (al contrario) anche dove i conti non permettono di scialare: come in Puglia, dove i 200 milioni di deficit sanitario accumulati negli anni impongono alla Giunta Vendola di alzare tutte le aliquote. Diverso è il caso della Liguria, che dopo aver evitato di un soffio nel 2007 il ripiano "forzoso" può addirittura permettersi di abbassare l'Irpef, a patto che si paghi lo sgravio (16 milioni) alzando l'Irap dell'1% alle aziende di energia (tra cui colossi come la genovese Erg) e telecomunicazioni. In Umbria una misura simile (rivolta anche ad attività immobiliari e finanza) nasce per dare nuovo ossigeno alle politiche sociali. E nei Comuni? Dopo la corsa agli aumenti dello scorso anno, il quadro 2008 appare cristallizzato. Bloccato dalle incertezze sui conti locali create dalla manovra sull'Ici (le stime oscillano tra gli 800 milioni e il miliardo di euro), dall'altro miliardo abbondante di tagli-ombra ai trasferimenti erariali (si veda Il Sole-24 Ore del 21 gennaio) e dal lungo cammino della manovra, che ha messo molti amministratori locali alla finestra in attesa di un quadro più certo. Risultato: anche quest'anno è arrivata la rituale proroga dei termini per i bilanci preventivi, fissata al 31 marzo, e finora solo 18 capoluoghi di Provincia su 107 hanno approvato le misure fiscali per il 2008. La manovra statale sull'Ici ha bloccato le strategie statali (tranne a Brescia, dove il Comune mette in campo anche una maxi detrazione locale che azzerà l'imposta per il 95% delle prime case). E l'Irpef, con poche eccezioni, replicherà i livelli del 2007, mentre le spinte al rialzo si concentrano sulla Tarsu, da Torino (+5% medio, è la previsione) a Cagliari (+10%), fino a casi locali come quello di Olbia che prevede aumenti fino al 15%. Perché l'appuntamento con la tariffa è stato di nuovo rinviato, forse per sempre, ma quello che porta alla copertura integrale dei costi del servizio resta un percorso obbligato. E chi

non si è avvicinato in passato è costretto a spingere ora. \* Hanno collaborato: Eleonora Della Ratta, Francesca Milano e Marco Ratti

Foto: Le scelte fiscali delle Regioni per il 2008

Le manovre fiscali e tariffarie messe in campo dai sindaci per il 2008 L'Italia delle aliquote Le richieste dei capoluoghi Le manovre fiscali e tariffarie messe in campo dai sindaci per il 2008

### **IN ALLEGATO**

#### **MANOVRA E COMUNI COMMA PER COMMA**

Un dossier di 16 pagine affronta in dettaglio le novità per gli enti locali della Finanziaria 2008, d al nuovo Patto di stabilità alla disciplina dei monitoraggi sui bilanci, dalle nuove regole sul personale ai tagli ai costi della politica. Vengono inoltre analizzati i procedimenti per l'affidamento di incarichi e consulenze e per la razionalizzazione di immobili e beni strumentali.

Autonomie locali. La partita dei trasferimenti

## I ritardi spaventano i sindaci

I TAGLI-OMBRA Da definire entro febbraio le modalità con cui le amministrazioni devono calcolare la perdita di gettito legata allo sconto Ici

Gianni Trovati Dove finisce l'attività ordinaria, e dove comincia a essere indispensabile un decisore politico nel pieno dei suoi poteri? Nelle amministrazioni locali la domanda non è un esercizio ozioso di diritto costituzionale, ma un quesito vitale. Perché il Governo è crollato mentre 29 provvedimenti attuativi della Finanziaria sono ai nastri di partenza, e i Comuni aspettano risposte cruciali anche su temi esterni ai confini della manovra di bilancio. Uno su tutti: i tagli-ombra ai trasferimenti introdotti dal collegato fiscale del 2007, e ingigantiti dalla Finanziaria 2008, che agli enti locali chiedono 2,8 miliardi in tre anni (si veda Il Sole-24 Ore del 21 gennaio). La stretta ai trasferimenti avrebbe dovuto compensare un extragettito (sull'Ici dei fabbricati rurali) e dei risparmi (sui costi della politica) che in gran parte non arriveranno mai ai bilanci degli enti, e la strada obbligata per sbloccare l'empasse passava da una decisione dell'Economia con cui stanziare le risorse a copertura del «buco»: un'ipotesi remota già nelle scorse settimane (il taglio-ombra concorre a far rispettare all'Italia i parametri di Maastricht), che diventa impraticabile senza un Governo nel pieno delle sue funzioni. E il problema rischia di ripresentarsi, anche se con proporzioni diverse, sulle compensazioni per lo sconto statale sull'Ici introdotto dalla Finanziaria 2008. Entro fine febbraio l'Economia deve definire le modalità con cui i Comuni certificano l'effettiva perdita di gettito, mentre Via XX Settembre ha tempo fino a giugno per accordarsi con il Viminale, gli Affari regionali e la Conferenza Stato-Città e stabilire la disciplina dei conguagli. Ma oltre ai rapporti finanziari con i sindaci, l'Economia è chiamata a un super-lavoro su molti temi che nel vuoto di Governo incontrano più di un interrogativo. Entro marzo, per esempio, il ministero dovrebbe individuare con decreto i casi e le modalità per aprire ai Comuni i dati dell'anagrafe tributaria, e mettere un altro (parziale) tassello all'integrazione tra Fisco ed enti locali che già ha visto allungarsi a dismisura i tempi di attuazione dopo il precedente cambio di maggioranza. Il primo passo, sulla compartecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione, era stato abbozzato da Giulio Tremonti nel collegato fiscale alla Finanziaria 2006, ma il provvedimento attuativo è arrivato solo a fine 2007. In cantiere, ma forse con maggiori chance di arrivare in fondo, c'è anche la partita del controllo sugli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti locali. Tocca sempre l'Economia, sentite Consob e Bankitalia, elencare le informazioni che i contratti devono contenere per rispondere ai requisiti di trasparenza fissati dalla Finanziaria 2008, ed è da formalizzare anche la nota che gli enti devono allegare al bilancio per indicare gli oneri creati dagli swap. Il compito, naturalmente, tocca all'amministrazione, ma entrambi i documenti vanno riempiti di contenuti per rendere il controllo davvero sostanziale. Non dovrebbero subire ritardi, invece, la circolare della Ragioneria generale sul Patto di stabilità e il chiarimento sull'applicazione delle sanzioni per chi non ha rispettato i vincoli nel 2007. Mentre il naufragio del Governo rischia di spedire definitivamente in soffitta l'Unità di monitoraggio sulla qualità dell'azione amministrativa, fortemente voluta dall'ex ministro Lanzillotta nella Finanziaria 2007, ma non ancora decollata. [gianni.trovati@ilsole24ore.com](mailto:gianni.trovati@ilsole24ore.com)

# ItaliaOggi Sette

**1 articolo**

ù

La non segnalazione dell'incaricato mette a rischio il recupero

## Le cartelle esattoriali in bilico

Dopo l'ordinanza della Corte costituzionale i tasselli giurisprudenziali e normativi  
Sergio Mazzei

Cartelle esattoriali in bilico. Rischiano l'annullamento le comunicazioni di recupero inviate dai concessionari e sfornite dell'indicazione del funzionario che ha emesso l'atto. La mancata segnalazione del dipendente incaricato, in effetti, rende nulla l'intimazione di pagamento per mancanza dei requisiti di trasparenza e per la conseguente lesione del diritto di difesa. Sulla questione, vista la pronuncia della consulta e l'immediato adeguamento di Equitalia spa, non sussistono dubbi interpretativi di sorta. Il problema aperto riguarda, invece, le cartelle emesse prima del 22 novembre e sguarnite dell'identificativo del responsabile. In questo caso la posizione del concessionario è drastica nel ribadire la legittimità dell'atto mentre le associazioni di categoria sono già sul piede di guerra. Da ultimo l'intervento inserito nel dl mille proroghe appare diretto più a dare legittimità normativa alla posizione della consulta che a risolvere la sua decorrenza temporale. Il punto nodale dell'intera questione è focalizzato sull'ordinanza della corte costituzionale n. 377/2007. Con questa pronuncia si afferma la necessità dell'indicazione del funzionario responsabile anche negli atti diversi da quelli emessi dall'amministrazione finanziaria. Regola che vige, quindi anche per i concessionari della riscossione. L'indicazione, recepita da Equitalia spa con una nota del 22 novembre, è stata mitigata in termini temporali rendendo salve, appunto, le cartelle emanate fino a tale data, chiaramente per una questione di salvaguardia del gettito erariale. La giustificazione contenuta in due comunicati stampa, rispettivamente del 17 e del 18 gennaio poggia sull'interpretazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 /1990. La norma in oggetto parte dal presupposto che la cartella esattoriale è di per sé immodificabile poiché non si tratta di un impositivo autonomo ma di un semplice contenitore dell'atto originario dal quale prende i contenuti. Tale posizione però non tiene conto dei ruoli formati a seguito di errori da parte dell'ente impositore e verso cui l'interessato può proporre lo sgravio della relativa cartella. La difficoltà a rintracciare il responsabile amministrativo della pretesa impositiva lede, in questo caso, il diritto alla difesa oltre che alla trasparenza dell'azione amministrativa.

L'ordinanza 377/2007

Il giudizio di legittimità costituzionale ha interessato l'applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), in un giudizio concernente la cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo dell'Ici dovuta a un comune. Secondo la Corte, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche. Rientrano tra i citati procedimenti sia quelli definiti come procedimenti di massa (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale. L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, non assolve quindi solo un adempimento di natura normativa ma ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono aspetti ineludibili del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione

### La posizione contraria

Dalle difese dell'amministrazione finanziaria si evincono i principi per i quali l'erario ritiene insussistente l'obbligo di emarginare in cartella il nominativo del funzionario incaricato. In particolare, la difesa erariale ammette che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (come, del resto, l'intero Statuto dei diritti del contribuente) si colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ciò spiega il perchè siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto. In effetti, le disposizioni in esso contenute si attagliano bene all'attività procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l'attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento. L'attività dei concessionari può dar luogo, tutt'al più, a procedimenti di massa, caratterizzati in modo pressoché assoluto dall'elemento tecnico organizzativo e dall'uniformità delle operazioni, trattandosi di «trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale.

# L'informazione

**1 articolo**

## Comunità montane verso il riassetto

In arrivo un taglio e un riordino da parte della Regione

BOLOGNA i deve aprire una stagione di autoriforma che, con una rinnovata cooperazione e sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, veda impegnate non solo Comunità Montane e Regioni ma anche Comuni e Province». Lo ha detto Luigi Gilli, assessore alla programmazione e sviluppo territoriale della Regione Emilia Romagna e rappresentante della Conferenza delle Regioni, intervenendo ai lavori del seminario "La Riforma delle Comunità montane: per un governo del territorio moderno e innovativo" organizzato nei giorni scorsi dall'Uncem a Macugnaga, in Piemonte. La legge finanziaria 2008 affida alle Regioni, nei primi sei mesi dell'anno, il riordino dell'assetto delle Comunità montane secondo criteri rispondenti alle esigenze territoriali con obiettivi di risparmio e razionalizzazione della spesa. In mancanza di ciò, lo Stato interverrà direttamente applicando i parametri previsti dalla stessa Finanziaria. «Le indicazioni della Finanziaria possono trasformarsi da una difficoltà in una opportunità - ha aggiunto Gilli - per rinnovare e riorganizzare gli assetti istituzionali, per ridefinire le funzioni, rendere più efficaci i servizi realizzati su territorio per i cittadini delle aree montane. Punto di riferimento per la realizzazione di questi processi di cambiamento debbono essere il lavoro sintetizzato con il Codice delle autonomie e il Patto di autoriforma siglato nel luglio scorso tra Governo, Regioni ed Enti Locali». L'iniziativa è stato un momento di confronto tra rappresentanti di Governo, Regioni, Enti e loro tecnici, così da supportare e facilitare un processo che nel rispetto dell'autonomia e della specificità delle Regioni, assicuri l'adozione di criteri omogenei e comparabili su scala nazionale. Luigi Gilli, assessore alla programmazione e sviluppo territoriale della Regione Emilia Romagna

# La Stampa

2 articoli

Intervista Giacomo Vaciago economista

## "Colpa dei sindaci che stoppano le liberalizzazioni"

I cittadini italiani possono misurare con mano, giorno per giorno, nel loro portafogli, quanto ci vengono a costare le liberalizzazioni che non sono state fatte. Devono solo prestare attenzione a quanto pagano per i servizi locali. Perché l'origine del male è lì, nella struttura ancora ottocentesca di strutture di servizio che non sono state mai liberalizzate e quindi scaricano sui cittadini i loro costi extra». Professor Giacomo Vaciago, lei insegna Politica economica alla Cattolica di Milano e ha esperienza di amministrazione locale essendo stato sindaco (ulivista) di Piacenza. Non la pensa come Unioncamere, che per i rincari dei servizi locali punta il dito contro il cambio lira/euro? Come se ne esce? «Ma no, quest'idea dell'adeguamento dell'Italia ai prezzi europei è un miraggio. Vale per i beni commerciabili, che possono transitare in tutti i Paesi e i cui prezzi, di conseguenza, tendono in effetti ad avvicinarsi con la moneta comune. Ma non vale per i servizi locali. Se la mattina prendo l'autobus a Milano non posso mica chiedermi se per caso mi converrebbe di più prenderlo a Lione». Quindi la colpa dei rincari di chi è? «Gli italiani devono sapere che se si sono impoveriti per i servizi locali più costosi la colpa è dei loro sindaci. Quelli che hanno impedito la competitività, che come è chiaro a tutti, da Adam Smith nel 1776, è l'unico sistema per abbassare i prezzi. Non ci sono santi. Se so che non devo affrontare alcun competitore, di notte dormo tranquillo. Chi me lo fa fare a migliorare la produttività e ridurre i prezzi? Perciò 8.102 Comuni italiani, con pochissime eccezioni, tutelano i loro monopoli locali. Così i dipendenti stanno tranquilli. Non è la questione dei fannulloni di Ichino. Possono anche essere persone che lavorano, però lavorano senza aumentare la loro produttività, perché gliene manca il pungolo. Sono lavoratori che reclamano periodicamente i loro aumenti di stipendio, e in assenza di aumenti di produttività i sindaci glieli concedono scaricando i costi sui cittadini, così quei lavoratori stanno bravi e non scioperano. Non è cattiveria, è quieto vivere. A spese dei cittadini». «I ministri Lanzillotta e Bersani avevano fatto un bel disegno di legge sulle liberalizzazioni. Ma sono stati impiombati dalla loro stessa maggioranza. Spero che il futuro governo di centrodestra faccia di meglio...». Veramente ci spera? Guardi che nei dieci anni coperti dall'indagine di Unioncamere ha governato, per metà tempo, il centrodestra. E non ha fatto granché. «È verissimo. I Comuni sono delle mucche da mungere per tutti i partiti. Là dove vince, il centrodestra mette i suoi, come fa il centrosinistra. Ma io in un cambiamento continuo a sperare. Ci spero poco, ma ci spero. Sennò che cavolo andiamo a votare a fare?». Non è normale che ognuno metta i suoi ai posti di comando? È lo spoils system. «Sì, spoils nel senso che loro ci spogliano e noi cittadini restiamo nudi. Il problema è che tutto è in mano ai partiti, le poltrone, ma anche le seggiole e gli sgabelli. Invece deve andare tutto in mano ai manager. Non c'è altra via per avere efficienza e abbassare i prezzi dei servizi. Se non si trova un modo di liberalizzare il sistema, va a finire che non bisogna abolire i monopoli comunali, bisogna abolire i Comuni».

## Acqua, gas e rifiuti: tariffe d'oro

LUIGI GRASSIA

TORINO

Le tariffe dei servizi locali sono enormemente rincarate negli ultimi dieci anni: tutti gli aumenti di prezzo sono abbondantemente a due cifre, globalmente si sfiora il +50%. E se in cambio di questa mazzata sui bilanci familiari le forniture della luce e del gas, dell'acqua, della raccolta dei rifiuti e dei trasporti urbani sono migliorate in qualche cosa che possa giustificare un tale maggiore esborso, lo giudichino i consumatori. A tratteggiare questa situazione sconfortanti, del resto già percepibile - se non quantificabile con precisione - da parte dei cittadini, è una ricerca di Unioncamere, l'associazione delle Camere di commercio. Il numero da mettere come sfondo a tutti gli altri è la crescita dell'inflazione in questo decennio: cumulativamente, secondo l'Istat, è ammontata al 25% fra il 1997 e il 2006; invece il complesso dei servizi erogati dalle società controllate dagli enti locali è rincarato del 48,9% cioè quasi il doppio. In cifre assolute, nel 2006 la spesa totale dei consumatori per i principali servizi di pubblica utilità ha raggiunto i 39,017 miliardi di euro.

Scendendo nel dettaglio, si nota che l'acqua è il bene che è rincarato di più, il 61,4% che corrisponde a poco meno del triplo dell'inflazione. Il secondo balzo è stato quello delle tariffe del gas +45%, seguito dal rincaro delle spese per i rifiuti +43% e da quello per i trasporti urbani +35%. Invece sembra quasi moderata la crescita delle tariffe elettriche, un +20,8% che risulta inferiori all'inflazione. È possibile questo dato quasi positivo in confronto agli altri (comunque non lieve perché si tratta comunque di un forte rincaro) abbia beneficiato di quella minima misura di concorrenza che ha interessato il settore elettrico, e senz'altro c'è stato il ruolo positivo e calmieratore svolto dall'Authority dell'energia.

Il salasso per le tasche dei consumatori preoccupa Unioncamere, perché sono soldi che vengono a mancare per i consumi. «In una fase contraddistinta dal un tendenziale ristagno del reddito disponibile - lamenta l'associazione - gli aumenti tariffari hanno avuto un impatto particolarmente pesante sui bilanci delle famiglie». I ricercatori di Unioncamere non si limitano a segnalare il fenomeno ma abbozzano una spiegazione. «Le tariffe hanno mostrato una significativa accelerazione a partire dai primi anni 2000, cioè a cavallo del changeover dalla lira all'euro»: con questi rincari sincronizzati l'Italia sembra aver cercato di «mettersi in pari» con il resto d'Europa. Va peraltro notato che a dispetto dei super-rincari in Italia le tariffe dell'acqua, dei rifiuti e dei trasporti urbani risultano ancora inferiori a quelle degli altri paesi dell'Ue. Il costo del biglietto dei mezzi di trasporto pubblico, ad esempio, nelle nostre città è in genere di 1 euro a fronte di valori europei che oscillano tra 1 e 2,20 euro. «Proprio perché alcuni Paesi europei sono partiti da livelli più elevati rispetto all'Italia - nota Unioncamere - l'insieme dell'area euro presenta in media tassi di crescita più contenuti per la tariffe praticate alle famiglie, ad eccezione di quella del gas che è rincarata notevolmente soprattutto per effetto del sensibile rialzo dei listini in Germania». Secondo i dati Eurostat, nell'ultimo decennio il prezzo del gas naturale ha segnato nell'Unione monetaria un aumento del 70,2%, quello dei rifiuti urbani del 42,8%, quello dell'acqua del 28% e quello dell'energia elettrica del 15%.

Ai dati di Unioncamere il Codacons aggiunge un altro allarme, sui prezzi in genere: secondo il presidente Carlo Rienzi negli stessi dieci anni sono cresciuti dell'80%, e questo porta migliaia di famiglie a un passo dalla bancarotta. «Al tasso folle di crescita delle tariffe - dice Rienzi - si aggiungono i rincari selvaggi dei prezzi. Un boom che ha avuto il suo picco con l'introduzione

dell'euro, quando si è assistito ad arrotondamenti selvaggi dei listini in tutti i settori. Nei prossimi 2 anni un gran numero di famiglie italiane sprofonderà nella fascia di povertà».